

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA
QUALIFICA DI DIRETTORE E IL CONSEGUENTE CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI PREPOSIZIONE AI SEGUENTI UFFICI:**

“FARMACI” E “PROGETTAZIONE”

16 ottobre 2025

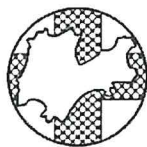
PROVA PRATICA N. 1

PROVA 1

È un tranquillo giovedì pomeriggio quando il Dirigente La chiama e Le chiede di verificare urgentemente la documentazione di gara che un Suo funzionario Le ha appena lasciato sulla scrivania. Domani deve assolutamente andare in seduta deliberare il provvedimento a contrarre con i suoi allegati e ha a disposizione tre ore per verificare ed eventualmente correggere quanto predisposto.

Elabori una relazione in cui siano indicati gli errori riscontrati nella documentazione consegnata e le correzioni e migliorie che vi apporterebbe.





Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via Degasperi 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. */2025

OGGETTO: Gara a procedura aperta, per la fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame completo delle urine: chimico-fisico, sedimento urinario e screening urino colture per l'U.O.M. Laboratorio di Patologia Clinica e l'U.O.M. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento (APSS): delibera a contrarre

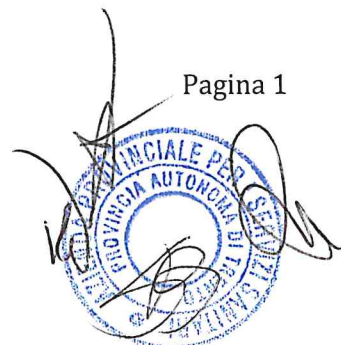
CLASSIFICAZIONE: 18.2.3

Il giorno */*/2025 nella Sede dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il dott. ***, nella sua qualità di

Direttore Generale

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento, esamina l'argomento di cui all'oggetto coadiuvato da:

Direttore Sanitario	Direttore Amministrativo	Direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria
---------------------	--------------------------	---



OGGETTO: Gara a procedura aperta, per la fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame completo delle urine: chimico-fisico, sedimento urinario e screening urino colture per l'U.O.M. Laboratorio di Patologia Clinica e l'U.O.M. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento (APSS): delibera a contrarre

Il Dirigente del Servizio Acquisti, Responsabile unico del progetto, relaziona quanto segue.

Premesso che:

Il capitolato tecnico, la quantificazione del fabbisogno, i criteri di valutazione in merito all'esame completo delle urine sono stati predisposti dal gruppo di lavoro composto da:

- coordinatrice Laboratorio di Patologia Clinica Ospedale di Rovereto;
- Dirigente Medico, Laboratorio di Patologia Clinica di Trento;
- Dirigente Biologo, Laboratorio di Patologia Clinica di Trento.

Il Funzionario del Servizio Acquisti ha affiancato e assistito il gruppo di lavoro nella redazione dei documenti di gara.

In adempimento alle previsioni del piano per la prevenzione della corruzione di APSS e ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 36/2023, è stata pubblicata sull'Osservatorio contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento - SICOPAT dal 20/3/2025 al 4/4/2025, una consultazione di mercato finalizzata a raccogliere utili informazioni per la definizione degli atti di gara e garantire la massima partecipazione degli operatori economici concorrenti. In data 21/03/2025 l'avviso è stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E).

Le osservazioni pervenute sono state esaminate in data 16/04/2025: le proposte sono state valutate al fine di essere o meno accolte con motivazione trascritta nel verbale della seduta che, redatto e sottoscritto, è conservato agli atti. I suggerimenti accolti sono stati integrati nel capitolato tecnico e di riflesso nei criteri di valutazione in approvazione con il presente documento.

Il progetto di gara è costituito da un unico lotto

Il progetto di gara è teso a valorizzare oltre che gli aspetti sopramenzionati anche la sicurezza dell'operatore, la prevenzione del rischio biologico, e a valorizzare un'alta automazione dei sistemi per fronteggiare il carico di lavoro e le esigenze organizzative.

L'importo a base di gara è stato calcolato tenuto conto dei prezzi storici d'acquisto di APSS, rivalutati in base alle prestazioni richieste, ai fabbisogni riportati nella documentazione tecnica e

alla durata complessiva dell'appalto e tenuto conto dei prezzi ottenuti da altre Centrali di Acquisto in recenti aggiudicazioni della medesima fornitura, in particolare di quelle maggiormente confrontabili per volume e metodologia.

La stima del fabbisogno è stata costruita con riferimento all'andamento e alla previsione futura della richiesta di esami.

È stato redatto il documento DUVRI per la parte specifica dell'appalto, al fine di rilevare alcuni possibili rischi relativi all'installazione e manutenzione strumenti, per i quali le azioni di mitigazione sono peraltro riconducibili ad alcune indicazioni e raccomandazioni nei confronti dell'appaltatore per le quali si stima, da parte di quest'ultimo, un impegno temporale minimo, apprezzabile ai fini del rimborso.

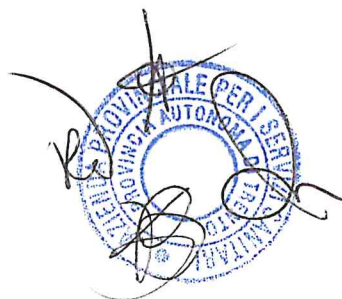
Rilevata la particolarità delle prestazioni oggetto di gara, si è deciso di non applicare l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 32 della L.P. 2/2016 relative all'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

Rilevata la necessità di garantire la celerità del procedimento di gara si è deciso di applicare l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 relativo all'inversione procedimentale.

In considerazione della durata dell'appalto, è fatta riserva, qualora il numero di esami dovesse incrementare nel corso degli anni, o risultasse necessario per esigenze cliniche e/o organizzative introdurre nuovi esami, per lo stesso ambito e metodica, di attivare, sia in termini numerici per gli esami posti a gara oltre che per il numero di attrezzature, un'opzione in aumento sino al 50% del valore contrattuale ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii.

In particolare è stato previsto che, nell'ipotesi di avvicendamento dell'attuale fornitore, al fine di consentire l'analisi, da eseguirsi in doppio con l'attuale strumentazione, il gestore uscente sarà obbligato a garantire, in comodato d'uso gratuito, l'utilizzo dell'attuale strumentazione, con oneri di assistenza tecnica a proprio carico, per un periodo di due mesi. Il costo dei reagenti e dei consumabili utilizzati da APSS per l'esecuzione dell'analisi con l'attuale strumentazione per il periodo sopra indicato, è invece a carico dell'aggiudicatario per un importo di € 7.500,00 IVA esclusa (importo stimato in base ai costi di reagenti e consumabili del 2023). Il laboratorio infatti deve confermare di poter eseguire correttamente i metodi normalizzati prima di metterli in opera. La verifica è necessaria anche in caso di un cambiamento importante, come l'introduzione di un nuovo strumento, anche se simile. Devono essere garantite le specifiche prestazionali da raggiungere (risultati ottenuti) e una dichiarazione del raggiungimento delle specifiche prestazionali o, in caso negativo, delle azioni intraprese. Tale procedura è riportata in istruzione operativa dipartimentale nella 'Verifica metodi analitici IODP22 Rev. N° 7 del 04/03/2025 e necessaria ai fini della soddisfazione dei requisiti riportati nella norma ISO15189.

Considerata la particolarità dell'oggetto della procedura e l'elevata competenza tecnica necessaria per procedere all'accertamento del possesso da parte dei prodotti offerti dei requisiti minimi previsti nonché delle caratteristiche premianti, si ritiene necessario nominare una Commissione tecnica che



procederà alla verifica del possesso dei requisiti minimi necessari e all'attribuzione dei punteggi.

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni e completo delle spese derivanti dalla mitigazione dei rischi da interferenza DUVRI (pari ad € 50,00 complessivi IVA 22% esclusa) ammonta ad € 4.185.050,00 IVA 22% esclusa (di cui € 1.860.000,00 IVA esclusa per i 6 anni contrattuali, € 930.000,00 IVA esclusa per i 3 anni di eventuale proroga, € 1.395.000,00 IVA esclusa per l'opzione d'acquisto del 50% a valere su tutto il periodo di contratto e di proroga) ai sensi dell'art.14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

L'importo dell'unico lotto risulta dal documento "Importi a base di gara" allegato alla presente.

Il Servizio Gare Europee ha perfezionato la propria supervisione e i suggerimenti forniti sono stati debitamente considerati nell'elaborazione degli atti finali come qui approvati.

Il progetto di gara risulta pertanto completo ed i relativi documenti che costituiranno vincolo per la sottoscrizione del relativo contratto, parti integranti e sostanziali della presente delibera e sottoposti per l'approvazione, sono i seguenti:

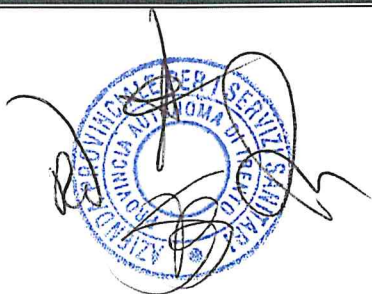
- capitolato speciale di fornitura, parte tecnica;
- capitolato speciale di fornitura, parte amministrativa corredato da nomina e istruzioni al Responsabile trattamento dei dati;
- DUVRI parte generale;
- DUVRI parte specifica e relativi allegati;
- importi a base di gara;
- schema di offerta economica;
- parametri e criteri di valutazione delle offerte e relative tabelle distinte;
- documento "modulo di richiesta per avvio procedimento con le informazioni principali per l'avvio della fornitura" completo di parametri e criteri di valutazione delle offerte.

E' stato verificato che a tutt'oggi sul portale CONSIP non vi è alcuna convenzione attiva riferita alle categorie merceologiche oggetto della procedura di gara cui viene dato avvio con il presente provvedimento.

Considerato che nella fase istruttoria che sarà svolta dal Servizio Gare Europee è possibile emerga la necessità di apportare minime rettifiche o modifiche agli atti di gara adottati con il presente provvedimento, è opportuno delegare il Dirigente del Servizio Gare Europee, previo accordo con il RUP, ad effettuare modifiche e/o rettifiche necessarie.

Considerato pertanto che la procedura di gara sia di pertinenza di questa Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed in particolare del Servizio Gare Europee.

Richiamata la delibera n. 187 di data 16 aprile 2020 del Direttore generale avente ad oggetto "Disposizioni organizzative in materia di procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia definita dall'Unione Europea", nonché la delibera n. 279 del Direttore Generale di data 30/04/2025 avente ad oggetto "Modificazioni dell'assetto organizzativo



tecnico amministrativo”, la delibera n. 806 del Direttore Generale del 30.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo assetto delle competenze dirigenziali di cui all’art. 16 del Regolamento di organizzazione aziendale”.

La spesa verrà contabilizzata al conto 54010300 “Canoni di noleggio apparecchiature sanitarie” per le spese relative alla messa a disposizione e funzionamento delle strumentazioni nonché per il rimborso delle spese di riduzione dei rischi da interferenza (come espresse nel documento DUVRI).

Sulla scorta di quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere alla gara per l’affidamento della fornitura sopra descritta per 6 (sei) anni, rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni e possibile attivazione di opzioni d’acquisto del 50%, mediante procedura aperta (con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida presentata, purché ritenuta economicamente conveniente), in base al criterio di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in base alla valutazione degli elementi qualità e prezzo rispettivamente nei seguenti rapporti: qualità 70 punti, prezzo 30 punti, secondo le modalità specificate nell’allegato “parametri e criteri per la valutazione”.

Preso atto infine che:

- in base alla deliberazione di Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019 Direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N) così come integrata dalla deliberazione di Giunta provinciale n.734 del 23 maggio 2024, è individuabile in € 20.925,00 il valore di accantonamento utile al finanziamento di quanto previsto dall’articolo 5 bis della LP 2/2016 a valere sulla spesa per il personale;
- il Responsabile unico del progetto è il Dirigente del Servizio Acquisti che successivamente individuerà il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nell’ambito del Servizio destinatario.

Richiamata, per quanto non espressamente precisato, la normativa europea, nazionale e provinciale; tutto ciò premesso e considerato,

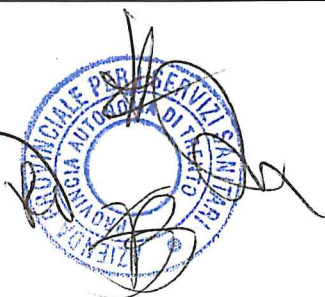
IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Logistica e fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente;

Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di direzione (verbale rep. n. 35 di data 31/07/2025);

DELIBERA

1. di contrarre, mediante indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, la fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l’esecuzione dell’esame completo delle urine: chimico-fisico, sedimento urinario e screening urino colture per l’U.O.M. Laboratorio di Patologia Clinica e l’U.O.M. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Provinciale per i Servizi



sanitari di Trento (APSS) con aggiudicazione in base al criterio di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione degli elementi qualità e prezzo (attribuendo un massimo di 70 punti alla qualità e un massimo di 30 punti al prezzo), anche in caso di unica offerta valida, purché ritenuta economicamente conveniente;

2. di approvare gli allegati, parti integrante e sostanziale del presente provvedimento
 - capitolato speciale di fornitura, parte tecnica;
 - capitolato speciale di fornitura, parte amministrativa corredato da nomina e istruzioni al Responsabile trattamento dei dati;
 - DUVRI parte generale;
 - DUVRI parte specifica e relativi allegati;
 - importi a base di gara;
 - schema di offerta economica;
 - parametri e criteri di valutazione delle offerte e relative tabelle distinte;
 - documento "modulo di richiesta per avvio procedimento con le informazioni principali per l'avvio della fornitura" completo di parametri e criteri di valutazione delle offerte.
3. di stabilire che il Responsabile unico di progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è il Dirigente del Servizio Acquisti;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento alla fase di affidamento, ai sensi dell'art.15, comma 4, del DLgs 36/2023, è il Dirigente del Servizio Gare Europee;
5. di stabilire altresì che APSS provvederà ad individuare, nell'ambito del Servizio destinatario, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di fornitura in fase di stipulazione del contratto e ne darà comunicazione tempestiva all'appaltatore;
6. di dare atto che la spesa massima presunta, posta a base di gara, per la fornitura da mettere a gara ammonta per il periodo contrattuale (6 anni) ad € 2.880.050,00 al netto IVA (€ 3.513.661,00 IVA 22% inclusa); che la stessa trova copertura, per gli esercizi di competenza, al conto di bilancio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari delle Provincia Autonoma di Trento 54010300 "Canoni di noleggio apparecchiature sanitarie" per le spese relative alla messa a disposizione e funzionamento delle strumentazioni comprensivo delle spese di riduzione dei rischi da interferenza (come espresse nel documento DUVRI, per un importo complessivo previsto di € 50,00 netto IVA e € 61,00 IVA 22% inclusa).
7. di dare atto che l'importo complessivo dell'appalto comprensivo di tutte le opzioni previste oltre ai 6 (sei) anni contrattuali (3 anni di eventuale proroga e opzione d'acquisto del 50% a valere su tutto il periodo di contratto e di proroga) e degli oneri previsti dal DUVRI (pari ad € 50,00 complessivi) ammonta, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 36/2023 ad € 4.185.050,00 al netto IVA, pari ad € 5.105.761,00 IVA 22% inclusa;
8. di individuare in € 20.925,00 il valore di accantonamento utile al finanziamento di quanto previsto dall'articolo 5 bis della LP 2/2016 a valere sulla spesa per il personale, in relazione a quanto disposto con deliberazione di Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019 come modificata con deliberazione n. 2045 del 20 ottobre 2023;
9. di delegare il Dirigente del Servizio Gare Europee, previo accordo con il RUP, ad esaminare e definire, attraverso corrispondenza tracciabile, le modifiche o rettifiche che dovessero risultare necessarie nel corso dell'istruttoria della procedura di gara europea;



10. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Gare Europee per i successivi adempimenti.

Allegati:

1. capitolato speciale di fornitura, parte tecnica;
2. capitolato speciale di fornitura, parte amministrativa corredato da nomina e istruzioni al Responsabile trattamento dei dati;
3. DUVRI parte generale;
4. DUVRI parte specifica e relativi allegati;
5. importi a base di gara;
6. schema di offerta economica;
7. parametri e criteri di valutazione delle offerte e relative tabelle;
8. documento "modulo di richiesta per avvio procedimento con le informazioni principali per l'avvio della fornitura" completo di parametri e criteri di valutazione delle offerte.

Inserita da: Ufficio Progettazione Gare e Definizione Capitolati

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

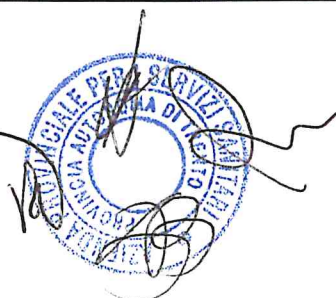
Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore per l'Integrazione
socio sanitaria

Il Direttore Generale

Il Sostituto del Dirigente del Servizio Affari Generali





Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

FORNITURA E NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME COMPLETO DELLE URINE: CHIMICO-FISICO, SEDIMENTO URINARIO E SCREENING URINOCOLTURE PER L'U.O.M. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA E L'U.O.M. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO UNICO

A) Oggetto

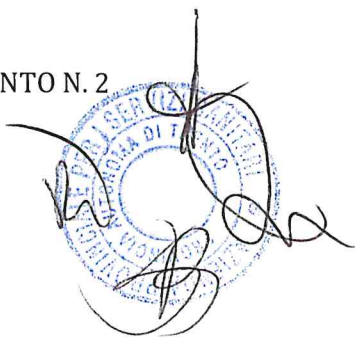
Il presente Capitolato ha come oggetto la fornitura e il noleggio, per i laboratori di Patologia Clinica e di Microbiologia dell'ospedale di Trento, di Patologia Clinica degli ospedali di Rovereto, Cavalese, Cles, Borgo Valsugana, Arco e Tione, di sistemi diagnostici automatici completi di strumentazione e materiali dedicati all'esecuzione dell'analisi chimico-fisico delle urine e del sedimento urinario.

Per sistema diagnostico si intende il complesso di strumentazioni necessarie ad eseguire il numero delle determinazioni annue previste per singolo servizio e di seguito riportate nelle Tabelle 2 e 3, completo di accessori, reattivi e consumabili, calibratori, tutto quanto necessario all'esecuzione del carico di lavoro richiesto, comprensivo di controlli interni di qualità (CQI) e verifiche esterne di qualità (VEQ).

B) Caratteristiche

I sistemi dovranno:

- a) Possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate di seguito al paragrafo "Requisiti tecnici necessari".
- b) Essere perfettamente conformi:
 - alla normativa nazionale ed europea per i dispositivi medici Regolamento (UE) 2017/746 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR) in conformità alle deroghe temporali previste dalla normativa vigente;
 - alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia al momento della consegna;



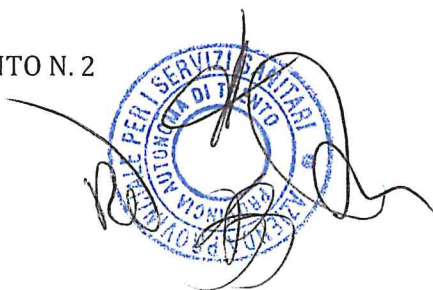
- alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
- c) Avere etichetta delle confezioni redatta in conformità della precitata normativa nazionale e comunitaria per i dispositivi diagnostici in vitro. In particolare, l'etichetta dovrà contenere le informazioni, atte a indicare il fabbricante, identificare il dispositivo e il contenuto della confezione, il numero del lotto, la data di scadenza (mese, anno), le condizioni specifiche di conservazione/manipolazione e corredate di eventuali istruzioni specifiche per l'utilizzo, avvertenze/precauzioni da prendere.
- d) avere confezionamenti secondari dei dispositivi conformi alle norme igienico sanitarie e della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi (D.Lgs. 81/2008 nonché la normativa interna ad APSS e non possono quindi superare i 10 Kg per confezione).
- e) Completezza: dovrà essere fornito tutto il necessario all'esecuzione delle procedure previste e al funzionamento delle apparecchiature (reattivi, controlli, calibratori, soluzioni di lavaggio, diluenti, accessori per la stampa, ecc.) e materiali a corredo dello strumento anche se non specificamente previsti, se indispensabili al sistema offerto e del materiale di consumo per la strumentazione (ad es. eventuali diluenti, toner, carta etc...).

B.1.) Privacy: trattamento dei dati personali.

Il fornitore è tenuto, ogniquale volta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vi sia l'installazione di software per l'analisi o interpretazione dei dati analitici, dai quali si possa anche indirettamente risalire a dati personali dei pazienti, ovvero quando sia previsto il collegamento della strumentazione al sistema informatico di laboratorio e/o l'assistenza da remoto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) anche con particolare riguardo alla necessità che le infrastrutture a cui vengono trasferiti i dati, che acquisiscono ed elaborano i suddetti dati siano all'interno del territorio dell'UE.

C) La fornitura dovrà essere comprensiva di: (a pena di esclusione)

- a) Strumentazione nuova e di ultima generazione presente sul mercato, fornita in noleggio, corredata di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento, che dovrà presentare le caratteristiche tecniche descritte ed essere idonea ad eseguire il numero di determinazioni annue previste, in regime di routine ed urgenza in considerazione delle specifiche esigenze del Laboratorio di destinazione. Installazione e collaudo a carico dell'aggiudicatario.
- b) Strumentazione in possesso del marchio CE e prodotta in aziende certificate ISO 9001 manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuarsi con cadenze stabilite dalla casa costruttrice ed assistenza tecnica full-risk. Qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione ed utilizzo, ad esclusione delle manutenzioni giornaliere a carico dell'utilizzatore, si intende obbligatoria e a cura della Ditta assegnataria.
- c) Software gestionale adeguato alla refertazione, archiviazione e tracciabilità dei risultati e dei dati analitici. Il sistema analitico offerto dovrà interfacciarsi, per i controlli di terza parte disponibili sul mercato e ritenuti idonei dalla direzione di laboratorio, con il sistema centralizzato del programma di controllo di qualità in uso nei laboratori (attualmente in uso: Unity real time). I risultati dei CQI dovranno essere trasferiti automaticamente a suddetto programma di qualità dei laboratori.



- d) Collegamento bidirezionale al sistema informatico di laboratorio LIS (IVLIS, fornitore Dedalus) tramite software gestionale dedicato a carico della ditta. In caso di aggiornamento e/o sostituzione dei sistemi offerti il costo di interfacciamento rimarrà a carico della ditta.
- e) Fornitura del materiale di consumo, accessori e quant'altro (soluzioni di lavaggio, diluenti, materiali per stampanti, carta, etc.) occorrente per l'effettuazione delle prestazioni richieste.
- f) Fornitura di almeno due livelli di Controllo di Qualità Interno (CQI) sia del produttore che di terza parte, ove disponibile, per tutto il periodo contrattuale da concordarsi con la direzione del laboratorio, successivamente all'aggiudicazione.
- g) Iscrizione a un programma di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) in conformità con ISO/IEC 17043 per tutto il periodo della fornitura, da concordare con la direzione del laboratorio, successivamente all'aggiudicazione.
- h) Adeguamento delle strumentazioni, dispositivi e software, alle innovazioni e/o miglioramenti tecnologici che dovessero essere agli stessi apportati nel corso di esecuzione contrattuale.
- i) Assistenza sia in fase di avvio che di utilizzo della strumentazione.
- j) Organizzazione, a propria cura e spese, di almeno due corsi di formazione per sede ad inizio della fornitura, finalizzato alla conoscenza e all'uso del sistema offerto e almeno uno di aggiornamento durante la fornitura. L'ammissione agli stessi corsi dovrà essere garantita al personale tecnico e dirigente delle strutture interessate.

D) Requisiti tecnici necessari (a pena di esclusione):

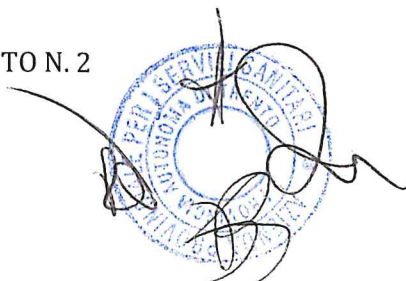
D.1) Strumentazione:

Tabella 2. Numero di strumentazioni necessarie per l'esame chimico-fisico

Ospedale	Strumenti (n°)
Trento Patologia Clinica	2
Rovereto	1
Cavalese	1
Borgo Valsugana	1
Cles	1
Arco	1
Tione	1

Tabella 3. Numero di strumentazioni necessarie per l'esame del sedimento urinario/screening microbiologico

Ospedale	Strumenti (n°)
Trento Patologia Clinica	2
Trento Microbiologia	1
Rovereto	1



Cavalese	1
Borgo Valsugana	1
Cles	1
Arco	1
Tione	1

D.2) Caratteristiche richieste al sistema

Nel dettaglio si richiedono due distinti analizzatori per l'esame chimico fisico e per l'analisi del sedimento urinario con le seguenti caratteristiche:

A. Strumentazione per l'esame chimico-fisico con le seguenti caratteristiche:

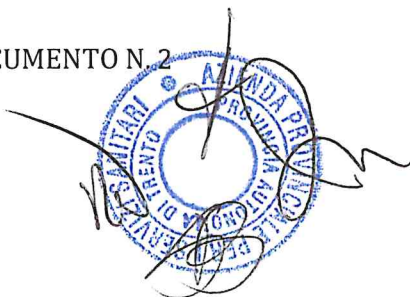
- cadenza analitica minima 200 test/ora per singolo strumento;
- calcolo della ratio albumina/creatinina e della ratio proteine/creatinina;
- determinazione dei seguenti parametri: pH, Glucosio, Proteine, Bilirubina, Urobilinogeno, Corpi Chetonici, Nitriti, Emoglobina, Leucociti, Peso Specifico;
- utilizzo minimo di provetta primaria da 10 mL;
- tempo richiesto per il rilascio del primo risultato è < 5 minuti;
- volume minimo di campione < 4 mL;
- deve essere possibile il caricamento in continuo dei campioni;
- Identificazione diretta dei campioni/pazienti mediante codice a barre;

B. Strumentazione per la determinazione del sedimento urinario dotata di:

- esecuzione del sedimento urinario mediante citofluorimetria e/o microscopia automatizzata;
- cadenza analitica minima di 100 test/ora per singolo strumento per i P.O. di Trento Patologia Clinica, Trento Microbiologia e Rovereto Patologia Clinica;
- cadenza analitica minima di 70 test/ora per singolo strumento per i P.O. Distrettuali di Cavalese, Cles, Borgo Valsugana, Arco e Tione;
- caricamento in continuo dei campioni;
- utilizzo di provetta primaria da 10 mL;
- riconoscimento obbligatorio dei seguenti elementi corpuscolati urinari: eritrociti, leucociti, batteri, miceti, cellule epiteliali, cristalli, cilindri e spermatozoi e muco;
- identificazione diretta dei campioni/pazienti mediante codice a barre;

Solo per il Laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale di Trento, considerato l'elevato carico di lavoro, si richiede:

- di adottare soluzioni strumentali caratterizzate da un'elevata automazione e da un'integrazione strutturata in linea con collegamento diretto tra strumenti per l'esame chimico fisico e del sedimento urinario;
- una soluzione per l'acquisizione delle immagini dei sedimenti urinari, al fine di ridurre al minimo le operazioni di manipolazione dei campioni da parte del personale tecnico;



- di prevedere fornitura di stappatore, per le provette di urine da analizzare, completamente automatico con le seguenti caratteristiche:
 1. cadenza oraria non inferiore ai 180 tubi/ora;
 2. gestione della stappatura delle provette direttamente da rack utilizzato anche per l'esame del chimico fisico e del sedimento proposti in offerta.

D.3) Controlli di qualità

E 3.1. Controllo di qualità interno (CQI)

Deve essere fornito un CQI oltre che della Ditta anche di parte terza, ove disponibile, ad almeno due livelli, una volta al giorno per entrambi, ivi compreso il collegamento, a carico della ditta, con l'attuale software gestionale (attualmente Unity Real time), da concordarsi successivamente all'aggiudicazione con la Direzione del laboratorio, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- i materiali dei CQI non devono essere prodotti dal produttore dei test diagnostici forniti e devono essere diversi dai calibratori dei singoli test;
- devono corrispondere ai requisiti descritti nella norma EN ISO 15189:2022;
- deve essere garantita la fornitura dello stesso lotto di controllo per tutti i laboratori e per il maggior tempo possibile;
- devono essere forniti, ove disponibili, inserti dei controlli riportanti i valori assegnati dei materiali con valori assegnati per i principali metodi presenti in commercio.

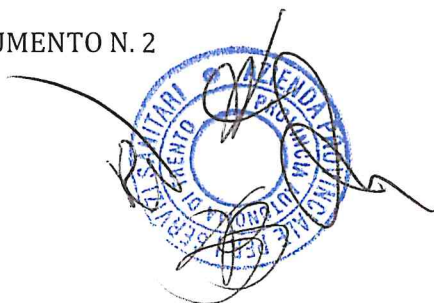
E 3.2. Controllo di qualità esterno

Deve essere fornito un programma di valutazione esterna di qualità (VEQ), da concordarsi successivamente all'aggiudicazione con la Direzione del Laboratorio aventi le seguenti caratteristiche minime:

- fornitura da provider anche indipendente;
- fornitura di almeno 4 invii annui per ciascun analita per l'esame chimico fisico;
- fornitura di almeno 4 invii annui per l'esame del sedimento urinario;
- elaborazione analitica dei risultati e rilascio di specifici attestati di partecipazione e di performance;
- assistenza per problematiche sia informatiche che scientifiche;
- feedback relativo all'elaborazione dei dati inviati;
- provider certificato ISO 9001:2015 in conformità ISO/IEC 17043.

D.4) Caratteristiche dei prodotti

- a) Fornitura di strisce reattive almeno da 11 parametri sufficienti per il volume di attività previsto (compresi controlli giornalieri su due livelli e del programma di VEQ e dotate dei seguenti parametri minimi: emoglobina, bilirubina, urobilinogeno, chetoni, glucosio, proteine, albumina, nitriti, esterasi leucocitaria, pH e creatinina. Il peso specifico deve essere analizzato con tecnologia refrattometrica;
- b) reagenti caricati a bordo del sistema già pronti all'uso;
- c) materiali marchiati CE-IVDR in conformità alle deroghe temporali previste dalla normativa vigente;



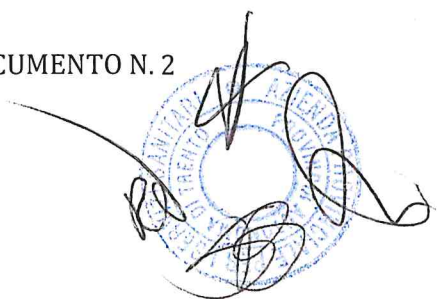
- d) reagenti e strisce identificabili con barcode o QR code;

D.5) Il software deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) gestione dei risultati degli esami chimico fisico e sedimento e visualizzazione in un'unica schermata dei dati numerici e dei dati grafici e/o immagini;
- b) interfaccia semplice ed in italiano;
- c) tracciabilità dei campioni tramite identificazione del rack e posizione del campione;
- d) validazione automatica dell'esame in base a regole stabilite e personalizzabili dal laboratorio;
- e) sistema esperto per la validazione automatizzata dei risultati con possibilità di creazione di regole personalizzate; il sistema di validazione deve collegare e integrare i dati provenienti dalle strumentazioni per l'esame chimico-fisico e del sedimento;
- f) consentire l'invio automatico a LIS dei risultati validati;
- g) evidenziazione dei parametri non congruenti;
- h) presenza di filtri di selezione e regole che aiutino l'operatore nella validazione dei dati (es. selezione dei campioni normali da campioni patologici);
- i) programma di gestione informatico della qualità analitica;
- j) configurazione dotata di backup per tutti i dati paziente e strumentali;
- k) possibilità di visualizzazione e validazione in remoto dei dati relativi alla seduta analitica. La validazione da remoto dovrà comprendere anche la possibilità di validazione tra i vari presidi ospedalieri.

D.6) Requisiti generali del sistema e della fornitura

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere eseguita secondo quanto previsto nei manuali d'uso e di manutenzione della strumentazione. Per la stessa dovrà essere fornita tipologia e pianificazione degli interventi entro il mese di gennaio di ogni anno; i rapporti relativi alle manutenzioni straordinarie e ordinarie devono riportare obbligatoriamente data e ora della chiamata e dell'intervento. Deve altresì includere materiale e accessori di consumo, comprese le parti di ricambio per la manutenzione ordinaria (continua e periodica) e straordinaria, e quanto altro necessario per la completezza dell'indagine diagnostica.
 - b) l'assistenza tecnica full risk in caso di guasto o malfunzionamento. La ditta si impegna a garantire l'assistenza tecnica con un numero illimitato di chiamate e di interventi;
 - c) l'intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire con la massima tempestività e in ogni caso entro le prime 12 ore lavorative dalla chiamata;
 - d) in caso di fermo macchina per guasto alle apparecchiature, il ripristino operativo deve essere garantito entro le 24 ore solari successive al giorno dell'intervento;
 - e) è richiesta assistenza tecnica con personale in loco in fase di avvio, e durante l'utilizzo della strumentazione da remoto e/o in presenza;
 - f) assistenza specialistica per tutta la durata del contratto. Dovrà essere garantita in presenza previo appuntamento in orario lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 15:00). E' richiesta
-



altresì in fase di avvio della strumentazione.

E) La Ditta dovrà garantire:

a) Installazione della strumentazione

La strumentazione richiesta deve essere trasportata e installata, franca di ogni rischio e spesa, direttamente nel Laboratorio di destinazione, in seguito alla sottoscrizione del contratto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula dello stesso. La consegna e l'installazione delle nuove apparecchiature offerte; ogni onere legato al trasporto, installazione, collaudo è a carico dell'impresa aggiudicataria, con formula "chiavi in mano";

Unitamente agli strumenti, da consegnare con le caratteristiche e i requisiti specificati in offerta, devono essere consegnati i relativi schemi elettrici e meccanici, nonché i manuali d'uso.

b) Misure di sicurezza elettrica

L'Appaltatore assume l'impegno a svolgere, con tempistica almeno biennale, le verifiche di sicurezza elettrica sulla strumentazione fornita. La relativa documentazione dovrà, quindi, essere trasmessa, a cura dell'Appaltatore, al competente Servizio Ingegneria Clinica di APSS.

c) Collaudo degli strumenti e relativo verbale

In fase di offerta sarà richiesta dichiarazione riguardante l'eventuale presenza di vincoli impiantistici (elettrici e/o idraulici e/o di altro tipo) e/o edili, eventuali necessità di condizionamento dei locali, temperatura ed umidità dell'ambiente, dimensioni e peso degli strumenti proposti. Gli oneri per il superamento di detti vincoli (inclusi eventuali sopralluoghi, rilievi, verifiche e qualsiasi altra attività preliminare e successiva agli interventi) saranno a carico dell'Appaltatore.

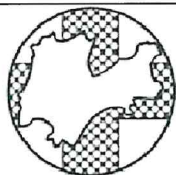
F) ALTRI ADEMPIMENTI IN FASE DI AVVIO:

Allo scadere del contratto in essere, deve essere garantito il mantenimento presso i laboratori, della strumentazione uscente in modalità operativa e fruibile per un periodo di tempo congruo per consentire le verifiche/validazioni del nuovo metodo e gli allineamenti necessari con altri metodi/sistemi/strumenti che dovessero subentrare. Nell'ipotesi di avvicendamento dell'attuale fornitore, al fine di consentire l'analisi dell'esame chimico fisico e del sedimento, da eseguirsi in doppio con l'attuale strumentazione, il gestore uscente sarà obbligato a garantire, in comodato d'uso gratuito, l'utilizzo dell'attuale strumentazione, con oneri di assistenza tecnica a proprio carico, per un periodo di due mesi. Il costo dei reagenti e dei consumabili utilizzati da APSS per l'esecuzione dell'analisi con l'attuale strumentazione per il periodo sopra indicato, è invece a carico dell'aggiudicatario per un importo pari ad €= 7.500 (Euro Settemilacinquecento/00).

Il gruppo di Lavoro

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and a flourish.

Azienda Provinciale



per i Servizi Sanitari

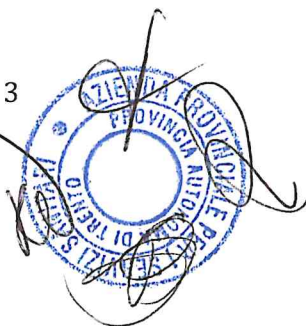
Provincia Autonoma di Trento

CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
NOLEGGIO SOPRA SOGLIA EUROPEA DI
SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE
DELL’ESAME COMPLETO DELLE URINE:
CHIMICO-FISICO, SEDIMENTO URINARIO E
SCREENING URINO COLTURE PER L’U.O.M.
LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA E
L’U.O.M. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO**

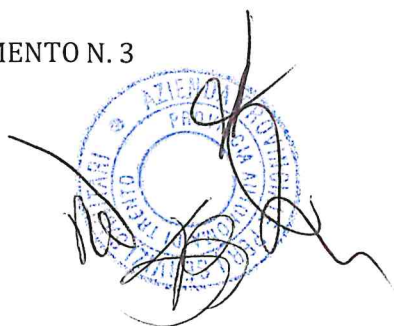
- PARTE AMMINISTRATIVA -



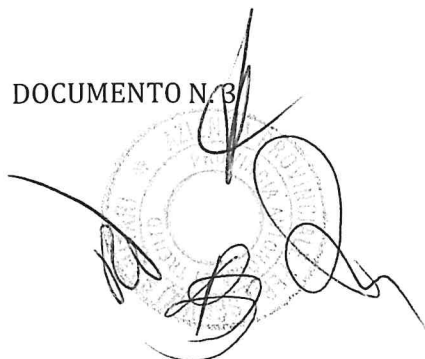
INDICE

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	4
Art. 4 – Oneri a carico della stazione appaltante	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 7 – Durata del contratto	8
Art. 8 – Importo del contratto	9
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	10
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	10
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	11
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	12
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	12
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	15
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	15
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	15
Art. 17 – Subappalto	16
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	16
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.	
Art. 20 – Sicurezza	16
Art. 21 – Elezione di domicilio e rappresentante dell'Appaltatore	17
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	17
Art. 23 – Garanzia definitiva	18
Art. 24 – Obblighi assicurativi	19
Art. 25 – Penali	19



Art. 25 bis – Clausola di forza maggiore	21
Art. 25 tris - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale	22
Art. 26 - Avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti i dispositivi oggetto della fornitura].....	22
Art. 27 – Risoluzione del contratto	22
Art. 28 – Recesso.....	23
Art. 29 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT).....	24
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	24
Art. 31 – Obblighi in materia di legalità	25
Art. 32 – Spese contrattuali	25
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC	25
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	25
Art. 35 – Norma di chiusura.....	26

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature. The signature is a cursive, stylized name.

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame completo delle urine: chimico-fisico, sedimento urinario e screening urino colture per l'U.O.M. Laboratorio di Patologia Clinica e l'U.O.M. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. La presente fornitura rientra nel Piano biennale di programmazione di APSS, finalizzata a garantire la prestazione richiesta dall'U.O. utilizzatrice.

3. L'appalto è costituito da un unico lotto.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'U.O.M. Laboratorio di Patologia Clinica e l'U.O.M. Microbiologia e Virologia come da elenco agli atti di gara.

2. L'Operatore economico deve garantire le attività indicate in CSA – parte tecnica al quale si rimanda integralmente.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato - parte amministrativa e del capitolato tecnico e di ogni altro documento di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara.

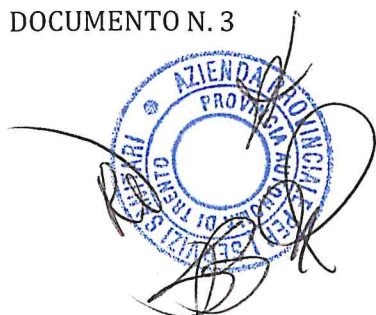
4. I prodotti oggetto di fornitura devono possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata dall'appaltatore.

Conformità dei prodotti e sostituzioni proposte per indisponibilità

5. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, l'operatore economico deve obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" all'APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa documentazione tecnica quale a titolo esemplificativo: scheda tecnica, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito



nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

6. APSS procede, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvede a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, APSS ha facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove l'operatore economico non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto.

Aggiornamento tecnologico

7. Qualora l'operatore economico, in corso di contratto, disponga di una versione tecnologicamente aggiornata dei prodotti/strumenti aggiudicati, deve proporre la sostituzione, presentandone la relativa documentazione tecnica quale a titolo esemplificativo: scheda tecnica, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto/richiesto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

8. APSS procede, quindi, alla verifica dell'effettiva migliore ricaduta sulla diagnostica delle migliorie offerte e dell'opportunità di introdurre l'aggiornamento tecnologico proposto; in caso di accettazione, provvede a comunicare all'appaltatore gli esiti di detta verifica.

9. L'aggiornamento tecnologico deve essere fornito alle medesime condizioni economiche contrattuali.

10. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare, senza oneri a carico di APSS, la strumentazione entro i termini di legge al fine di conformarla al Regolamento IVD-R 2017/746/EU qualora la stessa al momento dell'installazione sia conforme alla Direttiva 98/79/CE.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

Stipulazione del contratto

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di forniture, delle norme che regolano la presente fornitura, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Esecuzione delle prestazioni

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto ad eseguire a regola d'arte tutte le attività indicate nel capitolato tecnico al quale si rinvia integralmente.

5. L'Operatore economico è tenuto ad eseguire la fornitura alle condizioni previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico.



6. L'Operatore economico è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale che può determinare la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'art. 27 del presente capitolato.

Ordinativi

7. Gli ordinativi dei prodotti necessari all'esecuzione della fornitura verranno effettuati dagli Uffici competenti in base all'organizzazione aziendale (saranno comunicati all'aggiudicatario al momento dell'avvio della fornitura), applicando il prezzo di gara..

8. Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, al magazzino di APSS indicato nell'ordinativo e negli orari ivi specificati, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

9. Il materiale fornito non dovrà avere scadenza inferiore ai 6 mesi ad esclusione di casi particolari espressamente motivati; i calibratori e i controlli identificabili con scadenza non inferiore a 3 mesi.

10. La strumentazione richiesta deve essere trasportata ed installata, franca di ogni rischio e spesa, direttamente nella struttura di destinazione. Unitamente agli strumenti, da consegnare con le caratteristiche e i requisiti specificati in offerta, devono essere consegnati i relativi schemi elettrici e meccanici, nonché manuali d'uso in lingua italiana.

Collaudo

10. L'Operatore economico è poi tenuto a provvedere, sempre a propria cura e spese, anche al collaudo tecnico. Il verbale di collaudo, predisposto all'Operatore economico in tre copie, due delle quali sono trattenute da APSS, dovrà contenere la descrizione dettagliata della strumentazione messa a disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria, dal Responsabile della Struttura di destinazione, nonché dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica o loro delegati.

11. Alla scadenza del contratto la strumentazione messa a disposizione per il noleggio dovrà essere ritirata a cura e spese dell'Operatore economico.

12. L'Operatore economico è responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.

Sicurezza

13. L'Operatore economico è responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.

Schede tecniche e di sicurezza

14. Per tutta la durata della fornitura devono essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate dalla ditta aggiudicataria per la partecipazione alla gara.



In fase di avvio del contratto dovranno essere fornite tutte le Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) aggiornate dei prodotti chimici pericolosi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH). Le schede dovranno essere trasmesse ad APSS in lingua italiana, in formato elettronico pdf per tutte le sostanze e le miscele, in particolare per quelle delle seguenti tipologie:

- art. 31 comma 1 lettere a), b), c) del REACH - sostanze e/o miscele classificate pericolose secondo il Regolamento UE n. 1272/2008 - CLP, sostanze persistenti, sostanze bioaccumulabili e tossiche ovvero molto persistenti, molto bioaccumulabili;
- art. 31 comma 3 lettere a), b), c) del REACH - sostanze non classificate come pericolose, ma che contengono, nella misura pari o superiore all'1% in peso per le miscele non gassose e 0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute umana o per l'ambiente, una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

Qualora un prodotto non necessiti di SDS, si richiederà una dichiarazione in tal senso. La fornitura della Scheda di Dati di Sicurezza, è da considerarsi corredo obbligatorio del prodotto fornito, pena risoluzione del contratto. I file in pdf dovranno riportare la seguente dicitura: nome commerciale, codice produttore, data dell'ultima revisione della SDS.

Le schede dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica da comunicarsi all'Appaltatore prima dell'avvio del contratto.

L'aggiudicatario deve impegnarsi anche a fornire tutti i successivi aggiornamenti alla Direzione del Laboratorio delle SDS qualora intervengano modifiche.

Art. 4 – Oneri a carico della stazione appaltante

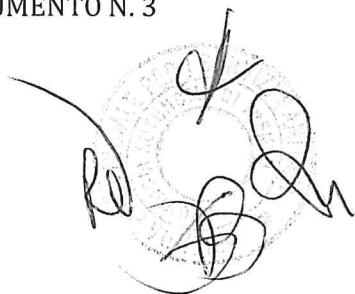
1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo all'Appaltatore secondo le modalità indicate nell'articolo 13 del presente capitolato.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized 'R' followed by some loops.

- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- h) le norme del codice civile;
- i) legge provinciale n. 23 del 1992 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
-



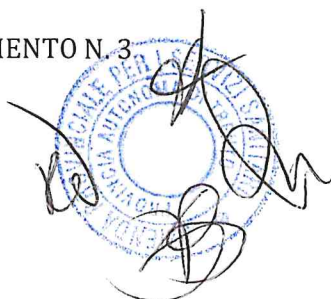
4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa
 - a.2) il capitolato tecnico
 - a.3) le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati"
 - a.4) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;
 - a.5) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
 - a.6) il DUVRI specifico;
 - a.7) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.7 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
 - a.8) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto già resa in sede di offerta, nonché la documentazione a corredo, previa autorizzazione della stazione appaltante al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 119, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data di collaudo del primo strumento installato e ha durata di 6 anni.
 2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
- L'esecuzione anticipata viene disposta e notificata all'Operatore economico con apposita notifica a mezzo PEC.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la durata della prestazione, anni 6 (sei) decorre dalla data del collaudo della prima strumentazione installata.
 4. I primi sei mesi di contratto saranno considerati periodo di prova. Il periodo di prova è disciplinato all'art. 25, comma 7 del presente documento.
 5. Ulteriori adempimenti richiesti alla scadenza del contratto: per consentire le verifiche/validazioni del nuovo metodo e gli allineamenti necessari con altri



metodi/sistemi/strumenti che dovessero subentrare nell'ipotesi di avvicendamento dell'attuale operatore economico, questi, al fine di garantire l'eventuale analisi in doppio, deve garantire il mantenimento presso i laboratori, della strumentazione uscente in modalità operativa e fruibile per un periodo di tempo congruo per consentire le verifiche/validazioni del nuovo metodo e gli allineamenti necessari con altri metodi/sistemi/strumenti che dovessero subentrare. La strumentazione sarà pertanto fornita in comodato d'uso gratuito, con oneri di assistenza tecnica a carico dell'operatore economico. Il costo dei reagenti e dei consumabili utilizzati da APSS per l'esecuzione dell'analisi con l'attuale strumentazione verrà regolarmente retribuito da APSS secondo le condizioni contrattuali vigenti.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dall'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni comprese nell'appalto.

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) Opzione di acquisto prodotti analoghi/simili: la stazione appaltante si riserva la possibilità di attivare un'opzione volta all'acquisto di altri esami aggiuntivi e di tutto il necessario alla loro esecuzione, per le finalità del laboratorio destinatario della fornitura, purché compatibili ed utilizzabili sul sistema diagnostico fornito.
- b) Opzione di aumento/riduzione delle quantità: la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
- c) Opzione di fornitura e noleggio di strumentazione aggiuntiva per i laboratori di APSS: La stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare un'opzione volta alla fornitura di strumentazione aggiuntiva (comprensiva di noleggio, assistenza tecnica full-risk e interfacciamento) eventualmente resasi necessaria ai laboratori di APSS.

Le opzioni di cui ai commi a, b e c possono essere esercitate entro il limite del 50% dell'importo complessivo del contratto. Per le opzioni a) e c) i prezzi saranno determinati applicando la relativa percentuale di sconto esposta in offerta economica sul listino vigente al momento della richiesta di APSS o eventuale miglior prezzo proposto dall'appaltatore.



3. Le modifiche descritte al comma 2 possono essere adottate da APSS in qualunque momento durante l'intera durata del contratto (eventuali proroghe comprese). Le modifiche sopra descritte costituiscono opzioni ai sensi dell'art. 1331 del codice civile, riservate in via esclusiva alla Stazione Appaltante che le esercita mediante nota PEC inviata all'Operatore economico.

4. L'Operatore economico si impegna, con la sottoscrizione del contratto, ad accettare le opzioni previste al presente articolo alle condizioni economiche indicate, senza che possa trarne titolo per ottenere indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta.

5. Rimane ferma la facoltà di APSS di rivolgersi ad altri operatori economici per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di opzione, ove ritenuto maggiormente conveniente sotto il profilo economico e/o tecnico.

Opzione di aggiornamento tecnologico: L'aggiornamento tecnologico di cui all'art. 2 punto 6 deve essere fornito obbligatoriamente allo stesso prezzo offerto in gara o, eventualmente a prezzo migliore; in caso di diverso confezionamento, il riferimento è il prezzo ad esame.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Conformemente alle previsioni dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.2-bis.

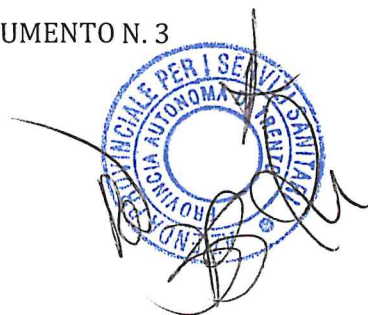
2. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per un anno decorrente dalla data dell'aggiudicazione senza che le parti abbiano nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno contrattuale, su richiesta dell'appaltatore (ovvero della stazione appaltante) può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, a valere dalla data di decorrenza delle annualità successive al primo anno contrattuale.

3. La revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

5. Ai fini dell'applicazione della revisione, tanto in aumento quanto in diminuzione e previa notifica a mezzo PEC all'appaltatore, si utilizzerà la variazione percentuale del suddetto indice riferita al mese di protocollazione della domanda avanzata dall'Operatore economico, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Qualora sia la Stazione appaltante ad applicare l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili, la revisione sarà applicata



prendendo a riferimento la variazione dell'indice con riferimento al mese successivo a quello di notifica all'operatore economico.

6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico.

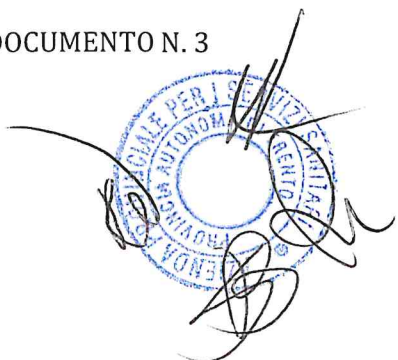
Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

7. Per il calcolo della durata contrattuale fa fede il collaudo della prima strumentazione e i corrispettivi inizieranno a decorrere dalla conferma di collaudo da parte del Servizio di Ingegneria clinica.

8. Nel caso l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita



contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 125 in combinato disposto con l'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, dato atto che l'oggetto dell'appalto non rientra nelle fattispecie escluse, è riconosciuta all'Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al 20% dell'importo originario di contratto.

2. L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione in conformità all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Sezione II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'Appaltatore prende atto che è obbligato a comunicare ad A.P.S.S. i dati relativi all'applicazione delle disposizioni in merito al Nodo Smistamento Ordini di cui alla Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017. Il mancato rispetto delle disposizioni normative relative al Nodo Smistamento Ordini comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione delle fatture e al relativo pagamento senza che da ciò l'Appaltatore possa trarre titolo per risarcimenti, indennizzi o ristori di sorta, ivi compresi interessi per ritardato pagamento essendo derivato da fatto imputabile all'Appaltatore stesso e derivante da violazione di obbligo di legge.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. I pagamenti dei canoni di noleggio e assistenza tecnica degli strumenti saranno disposti a seguito di fatturazione mensile posticipata e avranno decorrenza in considerazione della data di collaudo di ciascun strumento;



i pagamenti della fornitura dei prodotti avverranno a seguito di fatturazione conseguente alle consegne degli ordinativi di acquisto emessi periodicamente secondo necessità.

Nell'ipotesi di cui al punto G del capitolato tecnico, per i primi due mesi di fornitura APSS emetterà mensilmente nei confronti dell'appaltatore apposito documento di addebito per un importo pari a € 3.750,00 IVA esclusa.

2 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa, ove applicabile.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere la fornitura: qualora l'Operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 27 del presente Capitolato speciale.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

6. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

7. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine della Stazione appaltante. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la



Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

8. Per la fattura elettronica emessa nel formato FatturaPA, va in particolare compilata la seguente "tripletta" di informazioni:

- o l'identificativo dell'ordine elettronico va riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- o la data di emissione dell'ordine elettronico va riportata nel campo 2.1.2.3 <Data>;
- o l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine elettronico va riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria per tenere distinta questa informazione da altre che possono essere presenti in questo campo).

9. Il pagamento delle prestazioni, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura (o dalla conclusione con esito positivo della verifica di conformità se successiva), sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'Operatore economico rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.

10. Si precisa che l'Operatore economico, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'Operatore economico è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato.

L'Operatore economico è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

11. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di



inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

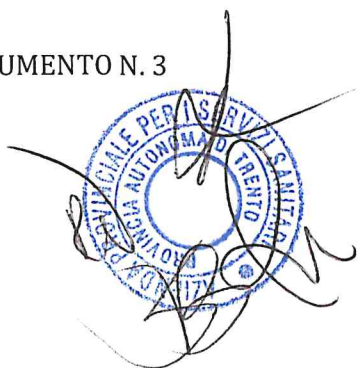
12. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

13. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

14. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di fornitura eseguita; con riferimento al beneficiario della liquidazione, il mandato collettivo con rappresentanza conterrà l'indicazione in merito all'incasso separato da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento o in merito all'incasso della sola impresa mandataria.

15. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante



la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi



dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

16. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

17. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

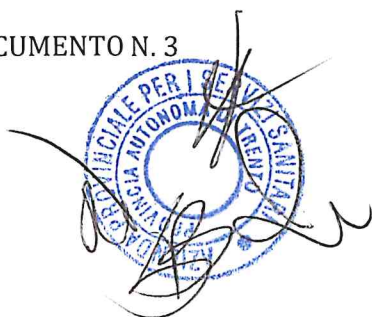
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett. d), n. 2) del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni



debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 non è ammesso nessun tipo di subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Sicurezza

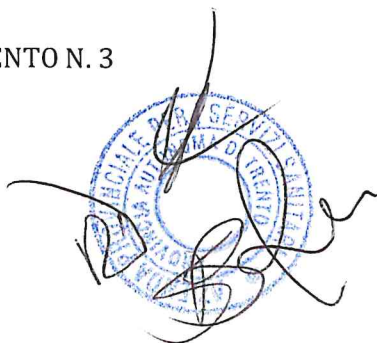
1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

5. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze. Tale documento consiste in un'informativa generale sui rischi presenti in APSS e



una parte specifica dedicata alla valutazione delle interferenze e definizione dei relativi costi. Tale documento è parte integrante del presente capitolato.

6. Gli oneri di sicurezza interferenziali sono indicati nel Disciplinare di gara e non sono soggetti a ribasso.

7. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico; pertanto, potrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.

8. L'aggiudicataria ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati all'attività specifica svolta e di provvedere all'individuazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Art. 20 – Elezione di domicilio e rappresentante dell'Appaltatore

1. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto verranno effettuate presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

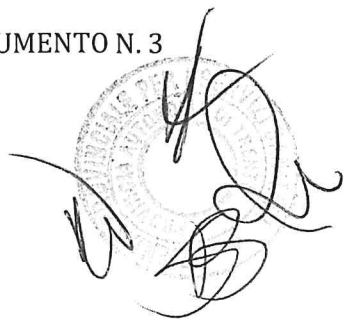
Art. 21 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.



2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata della fornitura, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

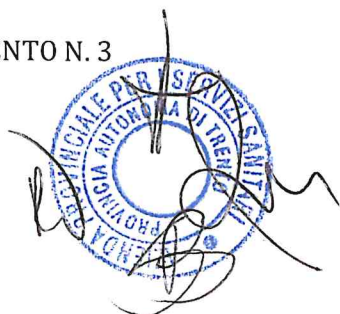
Nel caso di estensione del contratto, l'Operatore economico deve modificare l'ammontare della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

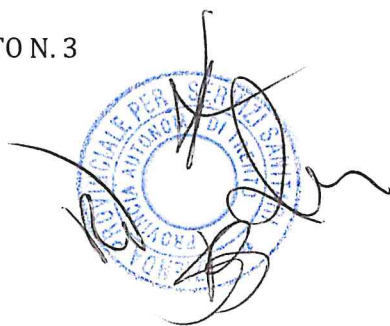
b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è



opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.



Art. 24 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. l'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 – Penali

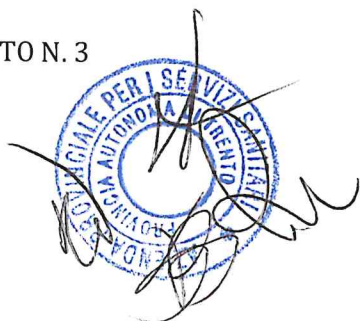
Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano la fornitura e/o di eventuali inadempienze che ne pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento, APSS può applicare penalità commisurate alla gravità e/o alla frequenza degli inadempimenti e/o del disservizio arrecato. Rimane ferma la responsabilità dell'appaltatore per ulteriori danni che l'APSS avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine fissato nella PEC contenente la contestazione.

1. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.
2. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Periodo di prova

4. I primi sei mesi di contratto saranno considerati di prova. In detto periodo,



qualora nei primi tre mesi siano registrate delle ripetute "Non Conformità" per un numero superiore a 3 (tre) riferito alla strumentazione installata nei laboratori destinatari, quali ad esempio:

- ritardi e disservizi nelle consegne;
- prodotti e/o strumenti non corrispondenti a quelli richiesti (e offerti);
- ritardi e disservizi negli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di assistenza tecnica;

l'Operatore economico sarà invitato una sola volta alla regolarizzazione dell'attività e/o alla sostituzione dei prodotti/strumenti non conformi, senza aumento del costo per la APSS, con nuova valutazione a fine dei due mesi successivi.

Nel caso l'Operatore economico non riesca ad eliminare gli inconvenienti sopracitati entro i primi sei mesi, neppure a seguito dell'invito alla regolarizzazione/sostituzione dei prodotti/strumenti non conformi (che potrà avvenire una sola volta), l'APSS invierà una contestazione formale all'Appaltatore e, valutate le eventuali controdeduzioni prodotte, procederà - in esito al contraddittorio - a dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell'Operatore economico ed il subentro della ditta seconda classificata nella procedura di aggiudicazione, fatto salvo il diritto all'incameramento della cauzione definitiva e del risarcimento dei maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.]

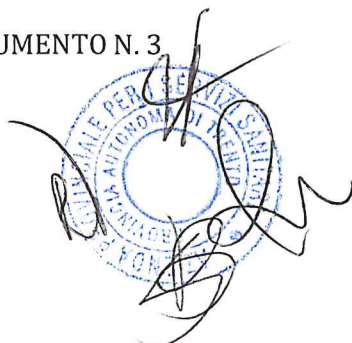
Art. 25 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa non dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

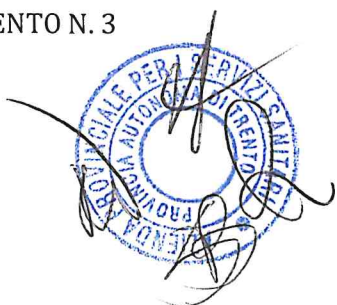
- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;



- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
- 2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
- 3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
- 4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
- 5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
- 6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
- 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 25 tris - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
 2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
-



3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Della rinegoziazione di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere in contraddittorio tra le parti.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni già previste all'art. 8 bis "Revisione prezzi" e all'art. 12 "Modifica del contratto durante il periodo di validità".

Art. 26 - Avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti i dispositivi oggetto della fornitura

1. In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza (AdS) da parte del Fabbrikante o del Ministero della Salute o in conseguenza di eventi imputabili a dispositivi medici, definiti "incidenti" secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, tutti i costi derivanti dall'attuazione delle procedure rese necessarie rispettivamente dall'applicazione delle indicazioni fornite negli AdS o derivanti dall'evento occorso, sono addebitate all'Operatore economico. I costi in questione comprendono ogni onere derivante dall'effettuazione di visite di controllo, da interventi o reinterventi, da ricoveri, dall'esecuzione di esami diagnostici e da altre azioni supplementari rispetto a quelle previste dai protocolli operativi per la patologia specifica del paziente. L'Operatore economico si fa carico dei costi di cui sopra anche oltre la scadenza contrattuale legata alla aggiudicazione del presente appalto, per ogni episodio che rientra nelle eventualità sopra descritte. La rendicontazione dei costi sostenuti è a carico di APSS che la trasmette all'Operatore economico.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

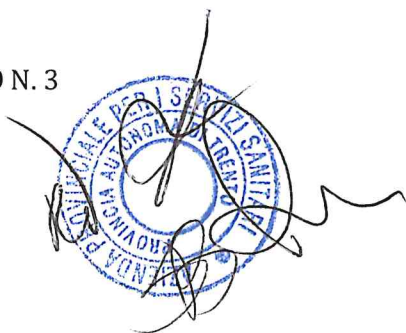
- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;



- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 5, del presente capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- o) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- p) mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del presente capitolato in relazione all'esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione;
- q) mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 7 del presente capitolato in relazione al periodo di prova.
3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di APSS la facoltà di affidare la fornitura all'operatore economico che segue in graduatoria.
4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.
5. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, APSS segue il procedimento previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023: in esito alla pronuncia di risoluzione in danno APSS incamera la cauzione definitiva presentata a titolo di penale, fermo restando il diritto di APSS di chiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 28 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

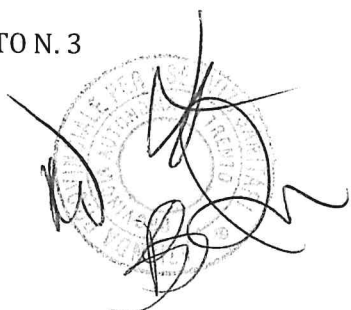


Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso in arbitri.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all' l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento".
3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in



esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 31 – Obblighi in materia di legalità

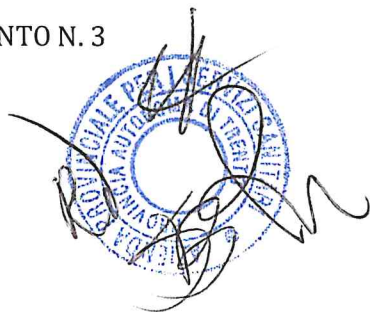
1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 32 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.



Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC

1. Ove si attivi una Convenzione provinciale riferita alle prestazioni oggetto del presente affidamento, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da parte della stazione appaltante in favore dell'Operatore economico, il contratto è risolto e sono corrisposte le sole prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

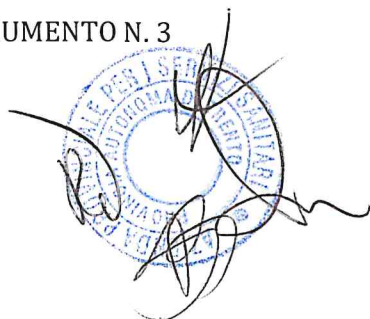
1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. In particolare, l'Operatore economico si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore economico sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente" > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione > Piano-triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > PTPCT vigente e documenti operativi. L'Operatore economico si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Operatore economico il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Operatore economico si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri



autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. L'Operatore economico è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS al link riportato al comma 3 del presente articolo".

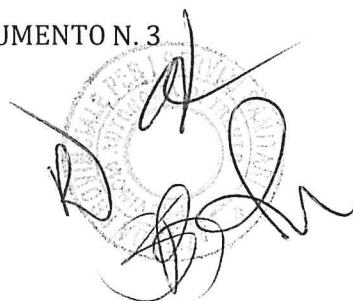
7. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:

1) Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is fluid and appears to be a personal name.

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

(articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679)

Tra

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede legale in 38123 Trento, Via Alcide Degasperi, n. 79, partita IVA e C.F. 01429410226, nella persona del....., dott....., autorizzato giusta delega dalla deliberazione del Direttore generale n. 806/2022 (di seguito "APSS" o anche "Titolare");

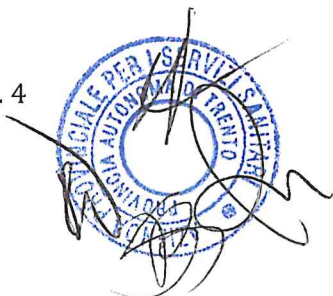
e

....., con sede legale in via..., n. ... - C.F. e P.IVA..., nella persona di ...(di seguito, "....." o anche "Responsabile");

(di seguito congiuntamente definite "Parti")

Premesso che:

- APSS e..... hanno sottoscritto in data.....un/una..... [accordo di collaborazione/contratto/convenzione] per.....
- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento di dati personali di cui APSS è Titolare, da parte di ;
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il "Regolamento") "*si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività [...] di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento "*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*";
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "*Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare [...]*";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "*I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento*";



- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *"Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento"*;
- con il presente atto di nomina, APSS quale Titolare intende pertanto designare, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento e vincolarlo al rispetto di quanto segue;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopraindicate,

CONVEGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Nomina del Responsabile del trattamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con il presente contratto (di seguito, il "Contratto"), l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in qualità di "Titolare del trattamento" nomina "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile").

Il Responsabile con la sottoscrizione del presente Contratto:

- accetta la nomina e tutte le specifiche istruzioni sottoindicate che dovranno essere osservate nello svolgimento dei trattamenti dei dati personali effettuati per conto del Titolare;
- si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il "Garante");
- dichiara e garantisce inoltre di essere in possesso dei requisiti di esperienza, conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, anche sotto il profilo della sicurezza. Il possesso dei suddetti requisiti sarà verificato dal Titolare anche nel corso di esecuzione del contratto e in caso di accertata mancanza, a seconda della gravità, potrà essere causa di risoluzione dell'Accordo stesso;
- si impegna a mantenere un costante aggiornamento sulle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
- si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta



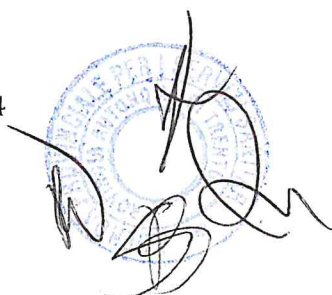
l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza, in particolare in termini di oneri, rischi e responsabilità.

Art. 2 – Ambito del trattamento

Il Responsabile è autorizzato a trattare, per conto di APSS, i soli dati necessari a/alla.....[indicare l'attività/trattamento] di cui all'/al/alla.....[accordo di collaborazione/contratto/convenzione] in premessa.

Nella seguente tabella è definito l'ambito di trattamento consentito da APSS.

Ambito di trattamento autorizzato da APSS
Dati personali trattati
☐ categorie particolari di dati personali (art. 9 del Regolamento). Specificare quali _____ ☐ dati comuni



☐ dati personali relativi a condanne penali e reati		
Categorie di interessati coinvolti nel trattamento dei dati		
☐ pazienti ☐ dipendenti ☐ altro _____		
Finalità del trattamento		
☐ tutela della salute ☐ ricerca ☐ assistenza tecnica e manutenzione ☐ altro _____		
Operazioni di Trattamento consentite al Responsabile del trattamento		
Operazione	Indicare Sì o No	Note
Raccolta		
Registrazione		
Conservazione		
Consultazione		
Modifica		
Estrazione		
Comunicazione		
Diffusione		NB: è vietata per i dati relativi alla salute, dati genetici e dati biometrici
Cancellazione		
Altre operazioni previste dall'art. 4 del Regolamento	Specificare l'operazione _____	

Art. 3 – Obblighi nei confronti del titolare

Il Responsabile si impegna a:

- trattare i dati personali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e secondo le istruzioni impartite dal Titolare nel presente contratto, o in atti successivi;
- trattare i dati personali esclusivamente per la realizzazione del Contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza di adeguatezza, pertinenza e limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità indicate, con divieto esplicito di utilizzare i dati per scopi o finalità diversi da quelli indicati o per un periodo eccedente rispetto a quello necessario;
- garantire che le persone che trattano dati personali siano state autorizzate al trattamento, adeguatamente istruite e formate in materia di protezione dei dati, secondo quanto indicato nel successivo articolo 4;
- garantire con riferimento ai propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, il rispetto dei



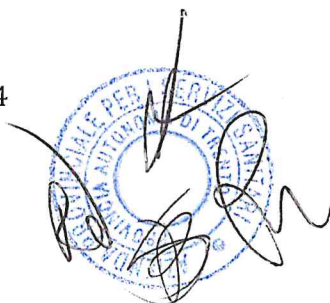
principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default);

- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia che il trattamento dei dati violi la normativa in materia dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti degli interessati o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati;
- individuare e designare per iscritto il personale autorizzato al trattamento a cui siano attribuite le funzioni di Amministratori di sistema, secondo quanto previsto nell'articolo 5;
- curare la redazione e l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, mettendolo a disposizione del Titolare o dell'Autorità di controllo in caso di relativa richiesta;
- collaborare, su richiesta del Titolare, con altri eventuali Responsabili del trattamento al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;

Art. 4 – Personale autorizzato alle attività di trattamento

Di seguito sono riportate le istruzioni minime che il Responsabile deve fornire alle persone autorizzate al trattamento dei dati (di seguito "Persone Autorizzate"):

- non compiere alcuna operazione su dati personali che non sia autorizzata da precise disposizioni di legge o da altre basi giuridiche ove applicabili ai sensi della normativa, quali per esempio il consenso dell'interessato. Qualora non sia certa di tale circostanza, la Persona Autorizzata si deve rivolgere al Responsabile del trattamento per ottenere le conferme del caso; le operazioni di trattamento eseguite devono essere inoltre pertinenti e non eccedenti le finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
- trattare le informazioni ed i dati personali con cui la Persona Autorizzata entra in contatto per ragioni di lavoro esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, con la massima riservatezza sia nei confronti del mondo esterno che interno. In nessun caso tali dati vanno diffusi o comunicati a terzi senza la preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento.
- adottare tutte le misure di sicurezza, di cui l'art. 32 Regolamento, con riferimento ai trattamenti effettuati sia con strumenti elettronici che senza, e di volta in volta indicate dal Responsabile del trattamento, segnalando a quest'ultimo eventuali rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta;
- adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle credenziali affidate, nonché la diligente custodia dei dispositivi in proprio esclusivo uso e possesso;
- verificare l'esattezza e la completezza dei dati raccolti e trattati e, se del caso, provvedere alla relativa correzione e aggiornamento;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Responsabile o dal Titolare del trattamento



in merito alla protezione dei dati personali;

- comunicare al Responsabile del trattamento qualsivoglia notizia reputi rilevante con riferimento al trattamento dei dati personali.

Ulteriori e specifiche istruzioni, anche in ragione della tipologia di trattamento, andranno di volta in volta fornite alle Persone Autorizzate dal Responsabile del trattamento. Il Responsabile dovrà comunicare alle Persone Autorizzate al trattamento che in qualunque circostanza le stesse non abbiano la certezza in merito alla correttezza di una operazione di trattamento, dovranno rivolgersi senza indugio al Responsabile del trattamento che provvederà, se necessario, ad interessare il Titolare.

Art. 5 – Amministratori di sistema

Nel caso di fornitura o di utilizzo di un applicativo software, di un portale web-based per il trattamento dei dati e/o un database per la raccolta dei dati, che prevedono almeno un utente con il ruolo di Amministratore di sistema (ad esempio: per la configurazione del software o per la manutenzione), in conformità al Provvedimento delle Autorità Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i., il Responsabile deve provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dal Garante con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori di Sistema, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi).

Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori).

Art. 6 – Misure di sicurezza

Il Responsabile adotta e mantiene misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati personali tenendo conto: dei pericoli di varia probabilità e gravità (di distribuzione o perdita, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso accidentale o illegale a dati trasmessi, conservati o comunque trattati), dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento (art. 32 del Regolamento). Laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, il Responsabile deve proteggere i dati da qualsiasi altra forma illegittima di trattamento.

In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello..... * ["minimo", "standard" o "altro"] di cui alla circolare Agid nr. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m.i. Nel caso in cui sia prevista anche la gestione di un database per la raccolta dei dati, il Responsabile deve assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico, testare e verificare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate (es: backup periodici

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be an official seal or stamp of the document's origin.

di sicurezza...).

** Tale livello di sicurezza deve esser concordato con il Titolare sulla base di un'adeguata analisi del rischio.*

Art. 7 – Trasferimento dei dati personali in paesi terzi o organizzazioni internazionali

I trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (di seguito anche "Paesi terzi") o verso un'organizzazione internazionale sono consentiti a condizione che l'adeguatezza del Paese terzo o dell'organizzazione sia riconosciuta tramite decisione della Commissione europea (art. 45 del Regolamento). In assenza di tale decisione, il trasferimento è consentito ove il titolare o il responsabile del trattamento forniscano garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamento). In assenza di ogni altro presupposto, è possibile trasferire i dati personali in base ad alcune deroghe che si verificano in specifiche situazioni (art. 49 del Regolamento).

Qualora i dati personali oggetto del trattamento fossero trasferiti verso Paesi Terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile deve garantire il rispetto delle condizioni di cui al Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile è ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Il Responsabile del trattamento con firma del presente contratto dichiara che:

☐ **non trasferisce** dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo o verso organizzazioni internazionali;

☐ **trasferisce** dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo o verso organizzazioni internazionali per In tale fattispecie il trasferimento dei dati avviene nel rispetto del Capo V del Regolamento e quindi delle condizioni riportate nella seguente tabella (barrare quale condizione):

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	
1. Trasferimento in base ad una decisione di adeguatezza (art. 45 del Regolamento)	
☐ Sì, indicare il Paese terzo e la decisione di adeguatezza	
Paese terzo:	
Decisione	di adeguatezza:
2. Trasferimento in base a garanzie adeguate senza autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 46, comma 2, del Regolamento)	
* ALLEGARE IL DOCUMENTO RELATIVO ALLA GARANZIA ADEGUATA CHE LEGITTIMA IL TRASFERIMENTO	
☐ strumenti giuridicamente vincolanti e con efficacia esecutiva tra soggetti pubblici (art. 46, par. 2, lett. a)	



☐ norme vincolanti d'impresa in conformità appositamente approvate ex art. 47 (art. 46, par. 2, lett. b)
☐ clausole tipo di protezione dei dati (art. 46, par. 2, lett. c e lett. d)
☐ un codice di condotta approvato a norma dell'art. 40, unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento nel Paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati (art. 46, par. 2, lett. e)
☐ un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'articolo 42, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento nel Paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati (art. 46, par. 2, lett. f)
3. Trasferimento in base a garanzie adeguate con autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 46, par. 3, del Regolamento)
* ALLEGARE IL DOCUMENTO RELATIVO ALLA GARANZIA ADEGUATA CHE LEGITTIMA IL TRASFERIMENTO
☐ le clausole contrattuali (art. 46, par. 3, lett. a)
☐ le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati (art. 46, par. 3, lett. b)
4. Deroche in specifiche situazioni (art. 49 del Regolamento) * DA MOTIVARE CON RELAZIONE
Indicare la deroga.....

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informa il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Art. 8 – Data breach

Il Responsabile si impegna ad assistere e coadiuvare il Titolare nell'osservanza degli adempimenti in materia di violazione dei dati personali (Data Breach) previsti dagli articoli 33 e 34 del Regolamento.

In particolare, il Responsabile si impegna a segnalare al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro un massimo di 48 ore dalla scoperta dell'evento, ogni violazione dei dati personali avvenuta presso la propria organizzazione che possa ragionevolmente riguardare i dati personali trattati per conto del Titolare

Tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all'art. 33 del Regolamento e deve essere trasmessa, unitamente ad ogni documentazione utile, all'indirizzo PEC dell'APSS (apss@pec.apss.tn.it) per consentire, ove necessario, la notifica della violazione al Garante, nonché l'eventuale comunicazione agli interessati.



Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla violazione dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che sono necessarie per porre rimedio alla violazione stessa e per mitigare i possibili effetti negativi, ivi compresi qualsivoglia danno o conseguenza lesiva, nonché fornire al Titolare le eventuali ulteriori informazioni richieste dal Garante.

Art. 9 – Valutazione d’impatto ed analisi del rischio

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare nell’effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati laddove necessaria o opportuna nonché nell’eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante (articoli 35 e 36 del Regolamento), fornendo tutte le informazioni e gli elementi utili a tal fine.

Il Responsabile è tenuto a predisporre ed aggiornare l’analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza dei dati) dello strumento informatico messo a disposizione del titolare o utilizzato per il trattamento dei dati del titolare, comunicandola al Titolare.

Art. 10 – Verifiche del titolare

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento, nonché consentire e contribuire alle attività di controllo poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;

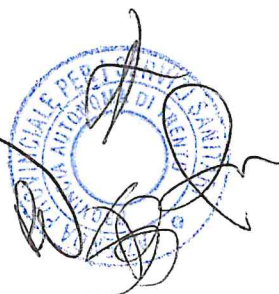
In particolare il Responsabile si rende disponibile a specifici audit in tema di protezione dei dati e sicurezza informatica da parte del Titolare, consentendo pertanto all’APSS, o a soggetto dalla stessa incaricato, l’accesso ai proprio locali, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il fornitore rispetti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, dal presente accordo.

Il rifiuto del Responsabile di consentire al Titolare di effettuare tali verifiche può comportare la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Istanze degli interessati

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare, anche con misure tecniche e organizzative adeguate, nel soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato (Capo III del Regolamento). In particolare deve:

- fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili ai fini di soddisfare le richieste degli interessati (ad esempio: richieste di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati, oscuramento);
- collaborare con il Responsabile protezione dati del Titolare fornendo ogni informazione e/o documento richiesto;
- qualora il trattamento dei dati personali oggetto del Contratto comporti la raccolta di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, questi provvede al rilascio della relativa informativa ai soggetti interessati.



Qualora le richieste di esercizio dei diritti degli interessati dovessero pervenire direttamente al Responsabile, quest'ultimo si impegna a trasmetterle tempestivamente al Titolare, all'indirizzo PEC apss@pec.apss.tn.it

Art. 12 – Restituzione e cancellazione dei dati

Alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e quindi delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile deve provvedere alla cancellazione (ivi compresa ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta la Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione.

In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta può effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Il Responsabile deve rilasciare un'attestazione scritta che presso la propria struttura o presso eventuali sub-Responsabili non esiste più alcuna copia dei dati trattati per conto di APSS nei seguenti casi:

- restituzione dei dati al Titolare (incluse tutte le eventuali copie di backup e/o tutta la documentazione cartacea)
- cancellazione dei dati presso il Responsabile ed eventuali Sub-Responsabili.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione o distruzione.

Art. 13 – Rapporti con le Autorità

Il Responsabile provvede ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento (indirizzo PEC apss@pec.apss.tn.it) di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria e coadiuva il Titolare nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle suddette Autorità che riguardano il trattamento dei dati oggetto del Contratto. A tal fine il Responsabile fornisce, in esecuzione del Contratto, e quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza ad APSS per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Art. 14 – Ricorso ad altri Responsabili

Il Responsabile non è autorizzato a ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito "Sub-responsabile") per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento oggetto del Servizio, salvo espressa autorizzazione da parte del Titolare. A tal fine, il Responsabile si impegna a comunicare preventivamente i soggetti terzi di cui intende avvalersi, unitamente alle

garanzie di conformità alla normativa fornite dagli stessi, nonché l'eventuale aggiunta o la sostituzione degli stessi, dando così al Titolare l'opportunità di valutarli e se del caso di opporsi.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Titolare autorizza sin d'ora il Responsabile alla nomina a Sub-responsabile dei soggetti terzi indicati nell'Allegato 1 ("Elenco dei Sub-responsabili") che sono stati oggetto di preventiva valutazione.

Il Responsabile si impegna a far sottoscrivere al Sub-responsabile, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, un contratto o altro atto giuridico che imponga in capo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Il Titolare ha diritto di chiedere al Responsabile del trattamento il rilascio della copia degli accordi stipulati tra Responsabile e sub-Responsabile (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso).

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile. Il Responsabile pertanto manleva e tiene indenne integralmente il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, costi, danni materiali o immateriali, ivi comprese sanzioni di qualsivoglia natura, che possano derivare al Titolare medesimo dalla mancata osservanza di tali obblighi e, in generale, dalla violazione dell'applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Sub-responsabile.

Art. 15 – Manleva

In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile e/o dal sub-Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte del Garante o di ogni altra autorità che dovesse essere competente per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile e/o dal sub-Responsabile.

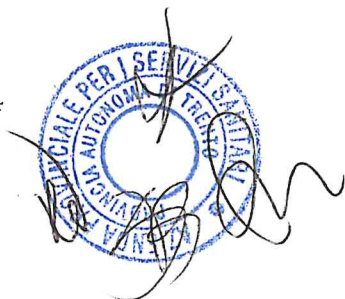
Art. 16 – Responsabile protezione dati

Nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, il Responsabile provvede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD), nel rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento e delle disposizioni in materia e a comunicarne al Titolare i contatti.

Art. 17 – Durata

La presente nomina ha efficacia per tutta la durata.....[dell'accordo di collaborazione/contratto/convenzione] di cui in premessa ed avrà termine con la cessazione dello stesso per qualsiasi ragione intervenuta (scadenza naturale, risoluzione anticipata, recesso).

Anche successivamente alla cessazione o alla revoca del Contratto, il Responsabile ed eventuali sub-Responsabili dovranno mantenere la massima riservatezza sui dati e le



informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 18 – Foro competente

Per tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente atto di nomina il Foro Competente esclusivo sarà il Tribunale della sede legale del Titolare.

Art. 19 – Disposizioni finali

Resta salva la facoltà del Titolare di integrare e/o modificare successivamente il presente atto a fronte di significative evoluzioni tecnologiche e/o normative.

Per ogni altro aspetto non disciplinato nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per ogni modifica del presente atto, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede l'atto stesso, si procede di norma mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali.

Le Parti dichiarano che il presente atto, in ogni sua parte, è stato oggetto di specifica negoziazione tra le stesse e che non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Trento,

Per delega del Direttore generale

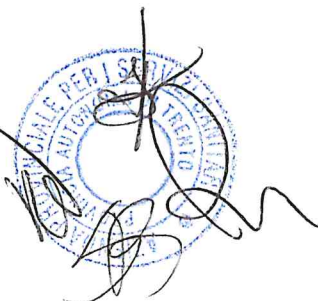
Il.....

.....(firma)

Il Responsabile del trattamento

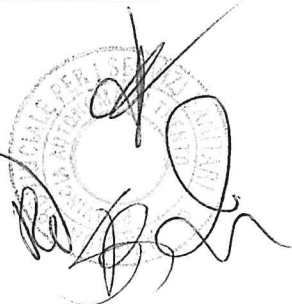
Il legale rappresentante

..... (firma)



ALLEGATO 1 – Elenco dei Sub-responsabili del trattamento

<u>Denominazione</u> <i>(nome e referente)</i>	<u>Paese di</u> <u>Stabilimento</u> <i>(indirizzo)</i>	<u>Trattamenti</u> <u>effettuati</u>	<u>Categoria di</u> <u>dati trattati</u>	<u>Durata</u>

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be an official seal or stamp of an institution.

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento Servizio Prevenzione e Protezione	Pag. 1 di 6
	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Provincia Autonoma di Trento

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)**
(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

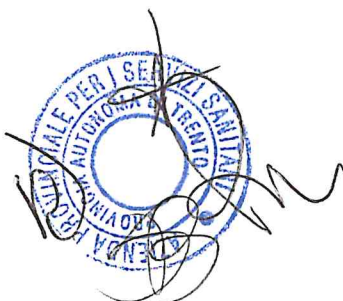
**Gara a procedura aperta, per la
fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per le emocolture per la
UO Trasfusionale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
della Provincia Autonoma di Trento**

Il Responsabile del
Procedimento/Processo

Il Datore di Lavoro

Dirigente Servizio Acquisti

*Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC. L'originale informatico firmato digitalmente è predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*



	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento Servizio Prevenzione e Protezione	Pag. 2 di 6
	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Provincia Autonoma di Trento

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE - D.U.V.R.I. -**
 (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

PARTE 1

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DOCUMENTO N. 5



Pagina 2

	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento Servizio Prevenzione e Protezione	Pag. 3 di 6
	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

INDICE PARTE 1 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. PREMESSA	5
2. RIFERIMENTI PER LA SICUREZZA DEL COMMITTENTE	6
3. CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	8
3.1 Norme antinfortunistiche e di sicurezza.....	8
3.2 Prescrizioni	8
3.3 Coordinatore della Ditta Appaltatrice	8
4. POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE.....	9
4.1 Fattori di interferenza e di rischio specifico.....	9
4.2 Misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare i rischi dovuti ai fattori di interferenza	9
4.3 Costi relativi alla sicurezza per eliminare i rischi da interferenze.....	9
5. INFORMAZIONE SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA.....	10
5.1 Aree di lavoro	11
5.2 Ambienti di lavoro.....	13
5.3 Rischi ambientali	14
5.4 Zone a rischio specifico	19
5.5 Impianti.....	19
5.6 Prescrizioni varie	21
5.7 Circolazione interna.....	22
5.8 Infortuni	22
5.9 Procedura per i casi di emergenza	22
6. MODALITA' DI COOPERAZIONE FRA DIVERSI APPALTATORI	24
7. AGGIORNAMENTO DEL D.U.V.R.I.	25



	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento Servizio Prevenzione e Protezione DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Pag. 4 di 6
---	---	-------------

1. PREMESSA

Gli interventi di personale esterno (ditte esterne appaltatrici di servizi, lavori, forniture o lavoratori autonomi non dipendenti, ecc.) presso l'APSS comportano interferenze con l'attività ordinaria, con possibilità di rischi aggiuntivi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o ridurre al minimo questo tipo di rischi vanno pertanto definite caso per caso, ma in generale sono di tre categorie:

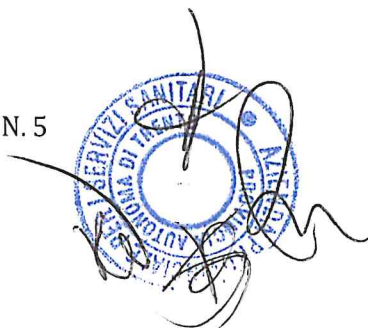
- misure che presuppongono la necessità di attività di cooperazione e coordinamento tra l'APSS e gli appaltatori e tra gli appaltatori stessi (incontri e riunioni per stabilire accordi sulle modalità e gli orari di svolgimento delle attività appaltate, sulla base del contenuto dei contratti);
- misure che presuppongono lo svolgimento di attività di informazione e formazione dei lavoratori delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi in riferimento a misure di prevenzione e protezione, procedure e modalità operative peculiari dell'APSS (ad. es. gestione delle emergenze);
- misure che presuppongono la necessità di segregare l'area di lavoro e/o di predisporre ulteriore segnaletica di sicurezza rispetto a quella fissa esistente.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si è provveduto a redigere il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) connessi ai contratti d'appalto, d'opera o somministrazione presso l'Azienda committente (APSS).

Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi.

In linea generale, nell'intento di eliminare o limitare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze delle attività del Committente e dell'Appaltatore:

- **si raccomanda all'Appaltatore di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere ulteriori informazioni in caso di dubbio;**
- **si ricorda comunque l'obbligo da parte dell'Appaltatore della valutazione dei propri rischi specifici, tenuto conto del contesto operativo in cui dovrà operare;**
- **si ricorda, infine, all'Appaltatore l'obbligo di fornire durante le eventuali "riunioni per la cooperazione e il coordinamento della sicurezza" le informazioni relative ai rischi indotti dalla propria attività.**



	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento Servizio Prevenzione e Protezione	Pag. 5 di 6
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE		

2. RIFERIMENTI PER LA SICUREZZA DEL COMMITTENTE

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA FONDAMENTALE	RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO	RECAPITO EMAIL
DIRETTORE GENERALE	Datore di Lavoro e rappresentante legale di APSS			
	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione			
	Responsabile Struttura del Medico Competente			
	Responsabile dell' U.O. Fisica Sanitaria ed Esperti di Radioprotezione, Addetto Sicurezza Laser, Resp sicurezza risonanza magnetica			
	Direttore del Dipartimento Infrastrutture			
	Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica			
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Datore di lavoro			
SERVIZIO OSPEDALIERO PROVINCIALE	Datore di lavoro			
DIRETTORE SANITARIO	Datore di lavoro			
DIRETTORE DISTRETTO NORD	Datore di lavoro			
DIRETTORE DISTRETTO SUD	Datore di lavoro			
DIRETTORE DISTRETTO EST	Datore di lavoro			

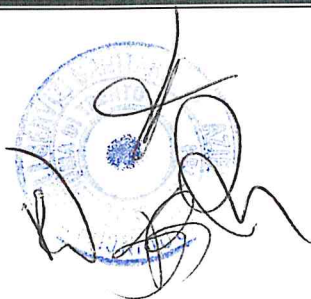
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO	RECAPITI
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO TRENTO	Direttore medico			
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO ROVERETO	Direttore medico			
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO ARCO	Direttore medico			
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO TIONE	Direttore medico			
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO CAVALESE	Direttore medico			
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO BORGO	Direttore medico			
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO CLES	Direttore medico			



	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento Servizio Prevenzione e Protezione	Pag. 6 di 6
	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	



ALTRE PAGINE





D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

Parte 2

PARTE SPECIFICA PER L'APPALTO

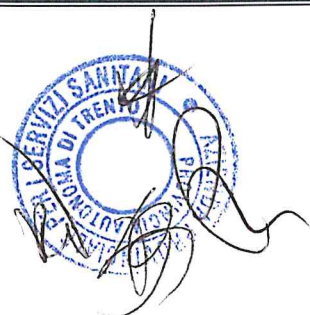
LOTTO UNICO - Gara a procedura aperta, per la fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame completo delle urine: chimico-fisico, sedimento urinario e screening urino colture per l'U.O.M. Laboratorio di Patologia Clinica e l'U.O.M. microbiologia e virologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento (APSS).

Documento preparato e redatto dal funzionario:

Documento verificato dal Responsabile del Servizio:

Documento approvato dal Datore di Lavoro:

Data dell'ultimo aggiornamento del documento:



ALTRE PAGINE





DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – Allegato 1

Spett.le
Azienda Provinciale Servizi Sanitari
Sede legale Via Degasperi, 79
38123 Trento

Oggetto appalto: Gara a procedura aperta, per la fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame completo delle urine: chimico-fisico, sedimento urinario e screening urino colture per l'U.O.M. Laboratorio di Patologia Clinica e l'U.O.M. microbiologia e virologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento (APSS). Lotto n. _____

☐ LAVORI

☐ SERVIZI

☐ FORNITURE

Il sottoscritto
(allegare fotocopia di valido documento d'identità)

Legale Rappresentante o Titolare della Ditta

con sede legale in

iscrizione C.C.I.A.A. n°

dichiara quanto segue

(dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.Lgs. 445/2000)
(consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.Lgs. 445/2000)

- Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto
 - è dotato delle abilitazioni necessarie
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista (art.41 D.Lgs. 81/08)
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire
 - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.
- Che l'Appaltatore ha redatto il Documento di valutazione dei rischi (DVR) ed il programma di miglioramento, art. 17-28, D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività e che tale documento tiene conto delle informazioni contenute nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) del Committente in relazione al presente appalto.
- Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.
- Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture
- Che ha preso visione del documento DUVRI e delle misure di prevenzione e protezione ivi indicate.
- Che in caso di aggiudicazione di lavori, di servizi e delle forniture di cui al presente appalto trasmetterà il documento DUVRI - Allegato 3 di individuazione delle ulteriori interferenze.
- Che si impegna a comunicare tempestivamente e con precisione i nominativi degli addetti ai servizi, qualora risulti necessario per rischi significativi comunicare i nomi degli addetti ai servizi medesimi.

comunica inoltre

	Nominativo	Tel	E-mail
Datore di Lavoro			
RSPP			
Medico Competente			
Rappresentante dei Lavoratori			

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:

.....

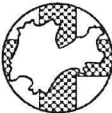
.....

.....

Data e luogo

Timbro e firma



	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento Servizio Prevenzione e Protezione	Pag. 1 di 1
	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – Allegato 2	

Oggetto appalto: Gara a procedura aperta, per la fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame completo delle urine: chimico-fisico, sedimento urinario e screening urino colture per l'U.O.M. Laboratorio di Patologia clinica e l'U.O.M. Microbiologia e virologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento (APSS). Lotto n. _

☐ LAVORI

☐ SERVIZI

☐ FORNITURE

VERBALE

della RIUNIONE di Coordinamento o della VISITA di sopralluogo

I sottoscritti, nelle rispettive qualità di:

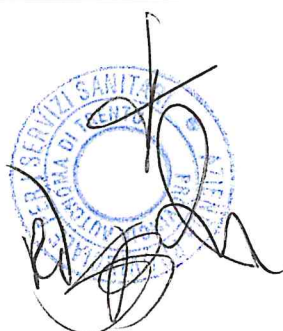
Responsabile del Procedimento / Referente operativo del Committente	
Referente Commessa/Capo Servizio	
Capo Cantiere/RSPP dell'Appaltatrice o sostituto	
Addetto al SPP del Committente (quando necessario)	

dichiarano quanto segue

- di aver eseguito congiuntamente, in data odierna un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori/servizi stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alle interferenze tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 per l'appalto in oggetto;
- di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo/riunione medesimo/a, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:

Area di lavoro	Interferenza	Rischio	Azione preventiva e/o di comportamento

- che l'Appaltatore è autorizzato all'utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà della Committente:
 IMPIANTO ELETTRICO – ASCENSORE – Altro:
- resta inteso che il referente dell'Appaltatore dovrà rivolgersi al referente operativo del Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività del Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.



5. resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :
- ☐ produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
 - ☐ informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
 - mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
 - ☐ Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Data

Per l'Appaltatore

Per APSS

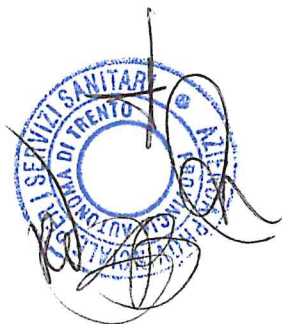
A handwritten signature in black ink is written over a circular, light-colored stamp. The signature is stylized and appears to be a cursive script. The stamp is partially obscured by the signature.



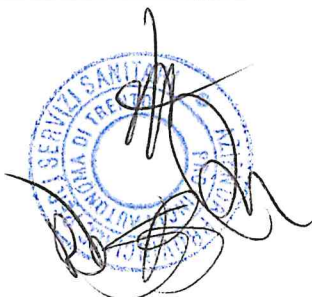
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENZIALI - Allegato 3**

Oggetto dell'appalto:Gara a procedura aperta,per la fornitura e noleggio di **SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME COMPLETO DELLE URINE: CHIMICO-FISICO, SEDIMENTO URINARIO E SCREENING URINO COLTURE PER L'U.O.M. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA E L'U.O.M. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA** dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento (APSS). Lotto n. _____

n. interferenza	INTERFERENZA	note e principali localizzazioni	SI	NO
1	Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>continuativi</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS		☐	☐
2	Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>saltuari</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS		☐	☐
3	Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>continuativi</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori		☐	☐
4	Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>saltuari</u> all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori		☐	☐
5	Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi <u>negli spazi esterni delle strutture</u> dell'APSS		☐	☐
6	Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o continuativi <u>negli spazi esterni</u> delle strutture dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori		☐	☐
7	Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>continuativi</u> in presenza di utenti o visitatori		☐	☐
8	Interferenza dovuta a lavori o servizi <u>saltuari</u> in presenza di utenti o visitatori		☐	☐
9	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>interruzione del funzionamento di impianti</u>	Elettricità, acqua, gas, rete telefono e dati, rilevazione fumi o incendio, ascensori e/o montacarichi	☐	☐
10	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>interruzione del funzionamento di macchinari</u>		☐	☐
11	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l' <u>utilizzo esclusivo</u> da parte dell'appaltatore di <u>impianti e/o macchinari di proprietà del committente</u>	Ascensori, montacarichi, centrali termiche, elettriche	☐	☐



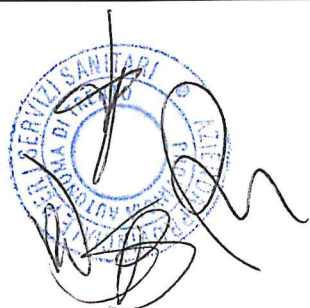
12	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l' <u>utilizzo promiscuo</u> da parte dell'appaltatore di <u>impianti e/o macchinari di proprietà del committente</u>	Elettricità, acqua, rete trasmissione dati e telefono, ascensori, montacarichi	☐	☐
13	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>chiusura anche temporanea di vie di uscita (uscite di sicurezza)</u>		☐	☐
n. interferenza	INTERFERENZA	note e principali localizzazioni	SI	NO
14	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>riduzione temporanea dell'accessibilità</u> da parte di persone con deficit motorio o sensoriale		☐	☐
15	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>occupazione anche temporanea di spazi lungo i percorsi (corridoi o atri)</u> per deposito materiali e/o macchinari		☐	☐
16	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione di poveri e/o proiezione di schegge</u>		☐	☐
17	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>incendio</u> (utilizzo di fiamme libere, produzione di scintille, utilizzo di elementi radianti)	attività di saldatura, taglio con flessibile, uso fiamma ossidrica, etc.	☐	☐
18	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l' <u>utilizzo di sostanze facilmente infiammabili</u> (possibilità di incendio)		☐	☐
19	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>emissione di vapori e/o sostanze volatili pericolose</u>		☐	☐
20	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con conseguente rischio di scivolamento</u>		☐	☐
21	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>presenza di materiali lungo le zone di transito (cavi, prolunghe elettriche, ecc.) che possono determinare rischio di inciampo</u>		☐	☐
22	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione di rumore</u> con livelli sonori pericolosi per la salute		☐	☐
23	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>alterazione dei parametri microclimatici ambientali</u>		☐	☐



24	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione, utilizzo o stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o agenti chimici pericolosi</u>		☐	☐
25	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>produzione e stoccaggio provvisorio di sostanze o rifiuti radioattivi</u>		☐	☐
26	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone sorvegliate e/o controllate (pericolo per presenza di radiazioni e/o campi elettromagnetici)</u>		☐	☐
27	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di gas e/o vapori anestetici</u>		☐	☐
28	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di chemioterapici antitumorali</u>		☐	☐
n. interferenza	INTERFERENZA	note e principali localizzazioni	SI	NO
29	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di agenti chimici pericolosi (anche cancerogeni)</u>		☐	☐
30	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (rischio biologico generico)</u>		☐	☐
31	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di agenti biologici pericolosi (zone in cui si fa uso deliberato di agenti biologici, sale operatorie, reparti malattie infettive, zone con concentrazione elev)</u>	laboratori, sale operatorie, reparti malattie infettive, impianti idrici, idrico-sanitari, aeraulici	☐	☐
32	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di campi elettromagnetici potenzialmente pericolosi o attrezzature laser</u>	risonanza magnetica, medicina fisica e riabilitazione, sale operatorie ,	☐	☐
33	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di polveri pericolose per la salute</u>		☐	☐
34	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la necessità di <u>accesso a zone con presenza di lavorazioni rumorose pericolose per la salute</u>		☐	☐
35	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo in promiscuità di servizi igienici del committente</u>		☐	☐



36	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo in promiscuità di spogliatoi del committente</u>		☐	☐
37	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo in promiscuità della mensa del committente</u>		☐	☐
38	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo da parte dell'appaltatore di DPI o DM di proprietà del committente</u>	sala operatoria, elisuperficie	☐	☐
39	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>utilizzo da parte dell'appaltatore di impianti, attrezzature e DPI di proprietà del committente per gestire situazioni di emergenza (incendio)</u>	spandimenti, elisuperficie, gruppo elettrogeno, etc	☐	☐
40	Interferenza dovuta al verificarsi di <u>situazioni di emergenza create dall'appaltatore</u> (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, ...), anche in orari notturni		☐	☐
n. interferenza	INTERFERENZA	note e principali localizzazioni	SI	NO
41	Interferenza dovuta al verificarsi di <u>situazioni di emergenza create dal committente (o da altri appaltatori)</u> e che si ripercuotono sull'appaltatore (incendio, allagamento, interruzione accidentale del funzionamento di impianti e/o macchinari, ...) anche in		☐	☐
42	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la possibilità di <u>lavorazioni o movimentazione di carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto)</u>	Utilizzo di gru, scale, piattaforme sviluppabili, impalcature o trabattelli	☐	☐
43	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso a luoghi dove si svolgono lavorazioni o movimentazione di carichi in quota (pericolo di caduta oggetti dall'alto)</u>		☐	☐
44	Interferenza dovuta a lavori o servizi dell'appaltatore che espongono <u>alla caduta dall'alto i lavoratori del committente, e/o di altri appaltatori e/o di visitatori</u>	lavori che prevedono anche temporaneamente la rimozione delle protezioni o quando queste non sono state ancora predisposte	☐	☐
45	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso alle strutture dell'APSS con automezzi dell'appaltatore</u>		☐	☐
46	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono <u>l'accesso in luoghi in cui vi sono automezzi dell'APSS o di altri appaltatori</u>	autorimesse, magazzini, piazzali, etc.	☐	☐



47	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono la <u>movimentazione dei carichi in zone in cui siano presenti altri lavoratori, pazienti o visitatori</u>		☐	☐
48	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l' <u>accesso a zone in cui sono presenti pazienti che possono esporre al rischio di aggressione (celle detenuti e reparti psichiatrici)</u>	centro salute mentale, consultori, psichiatria, etc	☐	☐
49	Interferenza dovuta a lavori o servizi che prevedono l' <u>accesso ad ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011</u>	Locali tecnici, prevalentemente interrati o seminterrati, cisterne, cunicoli, etc.	☐	☐

Data

Firma



AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Gara a procedura aperta, per la fornitura e noleggio ci sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame completo delle urine: chimico-fisico, sedimento urinario e screening urino colture per l'U.O.M. Laboratorio di Patologia Clinica e l'U.O.M. microbiologia e virologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento (APSS)

IMPORTI DELLA GARA LOTTO UNICO

IMPORTI DELLA GARA	NETTO IVA	IVA 22% COMPRESA
Sessennale (a base di gara)	1.860.000,00 €	2.269.200,00 €
Importo comprensivo di tutte le opzioni	4.185.000,00 €	5.105.700,00 €
oneri DUVRI	50,00 €	61,00 €
valore appalto con oneri DUVRI	4.185.050,00 €	5.105.761,00 €

I tutti gli importi sono al netto di IVA

IMPORTO A BASE DI GARA (6 ANNI CONTRATTUALI)	€ 1.860.000,00	
SPESA COMPLESSIVA PREVISTA COMPRESIVA DI TUTTE LE OPZIONI <i>(5 anni contrattuali + eventuali: 3 anni di rinnovo, 50% di incremento contrattuale)</i>		€ 4.185.000,00
IMPORTO PREVISTO PER ONERI DI MITIGAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (documento DUVRI) <i>I costi si riferiscono al primo anno per la sede di installazione: le misure saranno ripetute gli anni successivi solo se si riscontrasse la necessità</i>		€ 50,00
SPESA COMPLESSIVA PREVISTA CON TUTTE LE OPZIONI E COMPRESIVA DI ONERI DUVRI		€ 4.185.050,00
COSTO sessennale MANODOPERA STIMATO (relativo alla sola quota servizi) e incluso nella base d'asta pari al 6% della Base Asta		€ 111.600,00



SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E NOLEGGIO SOPRA SOGLIA EUROPEA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME COMPLETO DELLE URINE: CHIMICO-FISICO, SEDIMENTO URINARIO E SCREENING URINO COLTURE PER L'U.O.M. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA E L'U.O.M. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

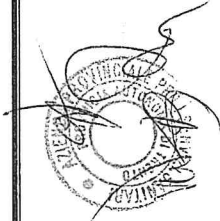
I. STRUMENTAZIONE PER ESAME CHIMICO - FISICO

N. ORD.	STRUTTURA DI DESTINAZIONE	(A)QUANTITA'	DESCRIZIONE	CND	REF	RDM	(B) Importo annuo canone di noleggio per singola strumentazione IVA esclusa (massimo due decimali)		C) Importo complessivo annuo canone di noleggio complessivo (BxA)		(D) Importo ANNUO canone di assistenza tecnica full risk per singola strumentazione IVA esclusa (massimo due decimali)		E) Importo annuo complessivo assistenza tecnica full risk IVA esclusa (D x A)		F) quota interfacciamento per singola strumentazione (solo primo anno) *		G) quota complessiva interfacciamento o IVA esclusa (FxA) SOLO PRIMO ANNO
							in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre
1	Laboratorio di Patologia Clinica di Trento	2					€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
2	Laboratorio di Patologia Clinica di Rovereto	1					€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
3	Laboratorio di Patologia Clinica di Cavalese	1					€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
4	Laboratorio di Patologia Clinica di Borgo	1					€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
5	Laboratorio di Patologia Clinica di Cles	1					€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
6	Laboratorio di Patologia di Arco	1					€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
7	Laboratorio di Patologia di Tione	1					€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -
TOTALE ANNUO DELL'INSIEME DELLE STRUMENTAZIONI PER ESAME CHIMICO- FISICO							€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -

* La quota relativa all'interfacciamento deve essere comprensiva di ogni onere necessario per il collegamento della strumentazione

II. STRUMENTAZIONE PER L'ESAME DEL SEDIMENTO URINARIO																			
N. ORD.	STRUTTURA DI DESTINAZIONE	A) QUANTITA'	DESCRIZIONE	CND	REF	RDM	(B) Importo annuo canone di noleggio per singola strumentazione IVA esclusa (massimo due decimali)		C) importo complessivo annuo canone di noleggio complessivo (BxA)		(D) Importo annuo canone di assistenza tecnica full risk per singola strumentazione IVA esclusa (massimo due decimali)		E) importo annuo complessivo assistenza tecnica full risk IVA esclusa (D x A)		F) quota interfacciamento per singola strumentazione IVA ESCLUSA (solo primo anno)*		G) quota totale interfacciamenti o IVA esclusa (FxA) PRIMO ANNO		
							in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre
1	Laboratorio di Patologia Clinica di Trento	2							€	-			€	-				0	
2	Laboratorio di Microbiologia di Trento	1							€	-			€	-				0	
3	Laboratorio di Patologia Clinica di Rovereto	1							€	-			€	-				0	
4	Laboratorio di Patologia Clinica di Cavalese	1							€	-			€	-				0	
5	Laboratorio di Patologia Clinica di Borgo	1							€	-			€	-				0	
6	Laboratorio di Patologia Clinica di Cles	1							€	-			€	-				0	
7	Laboratorio di Patologia di Arco	1							€	-			€	-				0	
8	laboratorio di Patologia di Trone	1							€	-			€	-				0	
TOTALE ANNUO DELL'INSIEME DELLE STRUMENTAZIONI PER L'ESAME DEL SEDIMENTO URINARIO									€	0			€	-			€	-	

* La quota relativa all'interfacciamento deve essere comprensiva di ogni onere necessario per il collegamento della strumentazione



RIEPILOGO CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE

Importo totale soggetto a ribasso € 1860000,00 per i 6 anni contrattuali		
VOCI ECONOMICHE relative al totale della fornitura		
(A) CANONI DI NOLEGGIO STRUMENTAZIONE CHIMICO FISICA E DEL SEDIMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO (in cifre)	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO (in lettere)
	€ _____	_____
(B) CANONI DI ASSISTENZA	_____	_____
(C) REAGENTI E CONSUMABILI	_____	_____
(D) TOTALE PER ANNO DI FORNITURA (D = A + B + C)	#VALORE#	
(E) INTERFACCIAAMENTO (solo primo anno)	_____	_____
TOTALE COMPLESSIVO PER 6 ANNI (inferiore all'importo soggetto a ribasso) [(totale annuo x 6 anni + importo quote interfacciamento) = (D) x 6 + (E)]		
#VALORE#		
Spese computate per il primo anno contrattuale dalla Stazione appaltante per contenere i rischi da interferenze (DUVR1)		
€	50,00	cinquanta/00
Ribasso percentuale offerto ****		
Percentuale di sconto sul vigente listino _____ %		
Costi sicurezza già inclusi nell'importo complessivo per 6 anni (art. 108, c. 9 del D.Lgs. N. 36/2023)		(in cifre) _____ (in lettere) _____
Costi manodopera inclusi nell'importo complessivo relativi alla sola quota servizi per 6 anni		(in cifre) _____ (in lettere) _____

**** Indicare massimo 3 cifre decimali. Il ribasso percentuale offerto va riportato anche sulla piattaforma Contracta.

In caso di difformità tra il prezzo unitario espresso in cifre e il prezzo unitario espresso in lettere, prevale quest'ultimo.

In caso di arrotondamento del prezzo unitario espresso in lire e in prezzo unitario espresso in euro, si prenderà quale entità:

In caso di differenza tra i prezzi unitari indicati e l'importo totale annuo, faranno fede i singoli prezzi unitari offerti, conseguentemente verranno ricalcolati gli importi complessivi annui e complessivi sessennali.

in caso di uniformità tra i prezzi unitari indicati e l'importo totale annuo, saranno indicati, anziché separatamente, i prezzi unitari complessivi annuali e quelli sessennali indicati (espressi in cifre e in lettere), prevaleano gli importi complessivi annuali e quelli sessennali indicati separatamente. Gli importi complessivi annuali e quelli sessennali verranno ricalcolati gli importi complessivi sessennali

In caso di discordanza tra gli importi complessivi animali e quelli sessennali indicati (spesso in lire e in lettere), prevarrà l'indicazione dell'importo complessivo offerto, e di conseguenza, sarà ricalcolato il ribasso percentuale offerto; il ribasso percentuale risultante dal calcolo del ribasso percentuale offerto sulla base d'asta e il totale complessivo offerto, prevarrà l'indicazione dell'importo complessivo espresso in valore assoluto e, di conseguenza, sarà ricalcolato il ribasso percentuale offerto; il ribasso percentuale risultante dal calcolo del ribasso percentuale offerto sulla base d'asta e il totale complessivo offerto, prevarrà l'indicazione dell'importo complessivo espresso in valore assoluto e, di conseguenza, sarà ricalcolato il ribasso percentuale offerto.

DOCUMENTO N. 11

Pagina 3

AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME COMPLETO DELLE URINE: CHIMICO-FISICO, SEDIMENTO URINARIO E SCREENING URINO COLTURE PER L'U.O.M. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA E L'U.O.M. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO (APSS)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

e

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 - in conformità alle norme contenute nel bando di gara e nel presente elaborato - nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti agli elementi qualità-prezzo riportati nel presente documento con le modalità di seguito indicate.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea per l'APSS in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara. Nel caso in cui venga presentata un'unica offerta, non si procede all'attribuzione del punteggio, ferma la verifica di idoneità dell'offerta presentata e della conformità agli atti di gara.

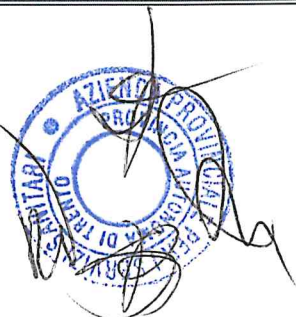
1. QUALITA'

Per la valutazione di qualità sono previsti fino ad un massimo di 70 punti da attribuirsi in base al giudizio della Commissione Tecnica appositamente nominata, che esaminerà le offerte tecniche presentate, previa verifica della completezza delle stesse, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al presente documento, completo dell'allegato in formato excel.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti, si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

I punteggi relativi a ciascun criterio saranno attribuiti dalla Commissione Tecnica secondo le seguenti modalità:



- metodo “tabellare”, secondo cui il punteggio previsto sarà attribuito in relazione alla presenza della caratteristica tecnica indicata nella tabella;
- metodo “sì/no”, il coefficiente attribuibile è rispettivamente: se negativo (assente) = 0,00, se affermativo (presente) = 1,00.

SOGLIA DI IDONEITÀ

Non sono previste.

RIPARAMETRAZIONE

Al termine dell'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della sommatoria dei punteggi riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il parametro qualità, il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta sarà riparametrato con la seguente formula:

$$X = 60 (\text{punteggio massimo}) \times \text{punteggio considerato} / \text{punteggio migliore offerta}$$

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione tecnica sarà redatto apposito verbale, contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneità comportanti la non ammissione delle offerte alle fasi successive della gara.

2. PREZZO

Per la valutazione dell'elemento prezzo sono previsti fino ad un massimo di 40 punti.

L'importo sessennale offerto non potrà superare la base d'asta.

I 30 punti sono assegnati con la seguente formula:

$$X = 30 (\text{punteggio massimo}) * V_i (\text{coefficiente compreso tra 0 e 1})$$

$$V_i = (R_i/R_{\max})^{0,2}$$

dove:

R_i ribasso percentuale offerto dal concorrente

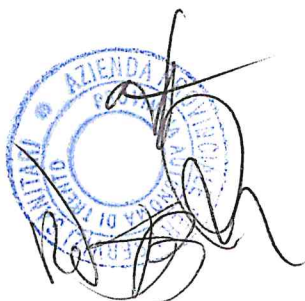
R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto in gara

Il ribasso percentuale è determinato rapportando l'importo complessivo offerto con l'importo posto a base di gara fino alla terza cifra decimale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per la qualità, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità.

Allegati:

- Tabella criteri di valutazione offerte



FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI DI STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO E CONSUMABILI PER ESAME URINE VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE OFFERTE TECNICHE						
CRITERI, SUB CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI			MAX PUNTI 70			
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Modalità di attribuzione e punteggio	Punteggi parziali	Punteggio massimo sub-criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
A	CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUMENTAZIONE CHIMICO FISICA E SEDIMENTO URINARIO				6	
A.1.	Per il Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Trento un'unica linea di automazione che colleghi tutti gli analizzatori offerti per l'esame chimico fisico, il sedimento e lo stappatore.	sì/no		6		
	Sì		6			
	No		0			
	TOTALE PUNTI			6		
B	CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI PER ESAME CHIMICO- FISICO DELLE URINE				16	
B.1.	Capacità di campionatore: produttività analitica in test/ora per l' esame chimico fisico.	Tabellare		4		
	200 - 230 test ora		1			
	231 -249 test ora		2			
	≥ 250 test ora		4			
B.2.	Volume di campione utilizzato per l'analisi chimico fisico- volume d'aspirazione.	Tabellare		2		
	≤ 1,5 mL per striscia reattiva		2			
	>1,5 mL per striscia reattiva		0			
B.3.	Volume minimo di campione per esame urine chimico fisico.	tabellare		3		
	>2,5 mL		1			
	≤ 2,5 mL		3			
B.4.	Possibilità di differenziare nei pad l'emoglobina libera da quella intra-eritrocitaria.	sì/no		2		
	Sì		2			
	No		0			
B.5.	Tempo necessario per il rilascio del primo risultato.	tabellare		3		
	≤ 2 minuti		3			
	> 2 minuti		1			
B.7.	Caricamento continuo delle strisce reattive senza necessità di interrompere l'analisi o effettuare una calibrazione.	sì/no		2		
	Sì		2			
	No		0			
	TOTALE PUNTI			16		
C	CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI PER ESAME DEL SEDIMENTO URINARIO				20	
C.1.	Possibilità di discriminare batteri in base alle caratteristiche (Gram+/Gram-) tramite l'analisi del sedimento.	sì/no		4		
	Sì		4			

	No		0			
C.2.	Possibilità di discriminare batteri in base alla forma (cocchi/bacilli) tramite l'analisi del sedimento.	sì/no		2		
	Sì		2			
	No		0			
C.3.	Presenza di una modalità dedicata per l'analisi di altri liquidi biologici con distinzione di rossi, bianchi, cellule epiteliali, batteri, e cellule nucleate con differenziazione dei leucociti.	sì/no		4		
	Sì		4			
	No		0			
C.4.	Valutazione della conduttività urinaria in misura diretta.	sì/no		3		
	Sì		3			
	No		0			
C.5.	I campioni concentrati possono essere direttamente analizzati senza necessità di diluizione.	sì/no		4		
	Sì		4			
	No		0			
C.6.	Possibilità di analizzare campioni pediatrici e/o urgenti in modalità stat.	sì/no		3		
	Sì		3			
	No		0			
	TOTALE PUNTI			20		
D	SOFTWARE GESTIONALE				4	
D.1.	Possibilità di elaborazioni statistiche dei CQI ed estrazione dei file in formato excel/csv.	sì/no		3		
	Sì		3			
	No		0			
D.2.	Disponibilità di una piattaforma di validazione da qualsiasi postazione workstation, con software gestionale in tecnologia web-based, ovvero che richiede solamente l'utilizzo del browser (es. Microsoft Edge, Google Chrome, ecc...) per il suo corretto funzionamento, senza la necessità di installare componenti aggiuntive.	sì/no		1		
	Sì		1			
	No		0			
	TOTALE PUNTI			4		
E	ALTRE CARATTERISTICHE				24	
E.1.	Programmi formativi rivolti agli operatori sanitari del Laboratorio di Patologia Clinica di APSS: iniziative di formazione annue aggiuntive rispetto al minimo indicato in CT, in termini di attinenza, durata e metodo. Allegare puntuale descrizione del programma offerto.	Discrezionale		4		
E.2.	In merito alle specifiche minime richieste per il servizio di assistenza tecnica, sarà valutata positivamente una proposta migliorativa. Descrivere.	Discrezionale		4		

E.3.	Caratteristiche del programma di monitoraggio delle performance strumentali tramite l' utilizzo dei CQI, con annesso monitoraggio a distanza dei parametri strumentali per migliorare il servizio di assistenza tecnica proattiva. Descrivere.	Discrezionale		4		
E.4.	Adozione di una metodologia per lo screening della batteriuria supportata da evidenze presenti nella letteratura scientifica con riferimento a riviste peer-reviewed, indicizzate in banche dati internazionali e con Impact Factor. In particolare il riferimento a studi che ne dimostrino l'affidabilità analitica e la validità clinica nei contesti di diagnostica microbiologica urinaria, con specifico riguardo all'efficacia nello screening precoce e nell'esclusione dei campioni negativi, nonché alla capacità di integrare parametri indicativi della qualità del campione e della presenza di potenziali contaminazioni. Elencare bibliografia scientifica a supporto con indicazione di autori, titolo e rifeimenti della rivista su cui gli articoli sono stati pubblicati.	Discrezionale		12		
	TOTALE PUNTI			24		
	TOTALE PUNTI MAX				70	
	TOTALE PUNTI MAX 70				70	



MODULO RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

Class. 18.2.3

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Spett.le
Servizio Gare Europee
Viale Verona, 190/8 – TRENTO

OGGETTO: Richiesta avvio procedimento d'appalto relativo alla fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame completo delle urine: chimico-fisico, sedimento urinario e screening urino colture per l'U.O.M. Laboratorio di Patologia Clinica e l'U.O.M. microbiologia e virologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento (APSS)

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N. _____ DEL _____

Con la presente si richiede di avviare la procedura di gara di cui all'oggetto.

A tale scopo si elencano le informazioni principali relative alla procedura:

OGGETTO DELL'APPALTO/CONCESSIONE

- Tipologia: fornitura e noleggio
- Durata: 6 anni + 3 anni di eventuale proroga, opzioni d'acquisto 50%
- CPV: 33124110-9 (sistemi diagnostici)
- N. CUI è riportato nel documento riepilogativo "Importi della gara e base d'asta"

IMPORTO A BASE DI GARA (ex art. 6 L.P. 2/2016)

vedi "All. D Importi di gara e base d'asta"

- **indicare gli oneri per la sicurezza e gli oneri per rischi da interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso d'asta.**

Tale valore è riportato nel documento riepilogativo "Importi a base di gara"

SUDDIVISIONE IN LOTTI (ex art. 7 della L.P. 2/2016 e art. 58 del D.Lgs. 36/2023)

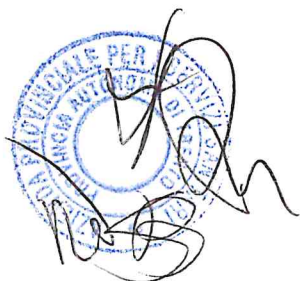
La gara non è suddivisa in lotti come indicato in delibera a contrarre.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (art. 71 D.Lgs. 36/2023)

Procedura negoziata

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (ex artt. 16 e 17 LP 2/2016 e art. 58 del D.Lgs. 36/2023)

Offerta economicamente più vantaggiosa. (70 punti per la qualità, 30 punti per il prezzo). *Vedere allegati "Parametri e criteri per la valutazione delle offerte e relative tabelle".*



SUBAPPALTO (Ex art. 119 D.Lgs. 36/2023)

Nessuna prescrizione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisito di idoneità professionale: iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In caso di contratto misto è necessario indicare gli specifici requisiti di qualificazione e di capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture.

Nel caso in cui venga prevista la facoltà per l'amministrazione committente di disporre la proroga opzionale del contratto, gli eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei soggetti partecipanti dovranno essere individuati con riferimento all'importo complessivo dell'appalto, comprensivo anche dell'importo dell'eventuale opzione di rinnovo.

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale riferiti ai raggruppamenti temporanei di imprese, in particolare si deve indicare:

- Cumulabilità o meno dei requisiti ed eventualmente delle percentuali minime che dovranno essere possedute dalla mandataria e/o dalle mandanti.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E CAMPIONATURE

Sopralluogo

Stante l'oggetto del contratto che prevede di fornire a noleggio ed installare macchinari all'interno di strutture dell'Amministrazione appaltante è necessario che i concorrenti prendano visione della sede del Laboratorio di Patologia Clinica (Ospedale Santa Chiara) – Trento, Largo Medaglie d'Oro per consentire loro la possibilità di presentare un'offerta adeguata e coerente con i vincoli ed i limiti che possono derivare dalla struttura e dell'organizzazione del lavoro dell'Amministrazione destinataria, in coerenza con quanto previsto negli atti di gara.

Di tale sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, attestante la completa conoscenza di tutto quanto possa influire sulla formulazione dell'offerta.

Per effettuare i sopralluoghi contattare il referente di seguito indicato:

- *Coordinatore Tecnico Dipartimento Laboratorio e Servizi U.O. Multizonale Patologia Clinica S. Chiara -TRENTO - Lucia Pecoraro (tel. 0461/903108 cell. 335 6799084), lucia.pecoraro@apss.tn.it*

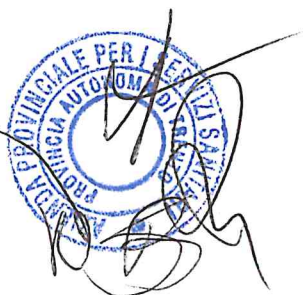
Campionatura:

Non è richiesta campionatura

EVENTUALI GARANZIE

Specificare eventuali garanzie richieste – oltre alle garanzie provvisoria e definitiva previste dagli artt. 106 e 117 del D.Lgs 36/2023 – con i relativi massimali (ad esempio coperture assicurative).

Non sono previste ulteriori garanzie.



CLAUSOLE CONTRATTUALI

- in delibera a contrarre motivazione di assenza clausola sociale lavoratori svantaggiati;
in delibera a contrarre motivazione degli "adempimenti in fase di avvio" di cui al punto G.
CAPITOLATO TECNICO e all'art. 13 punto 3 del capitolato amministrativo

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA ALLE DITTE OFFERENTI

OFFERTA TECNICA

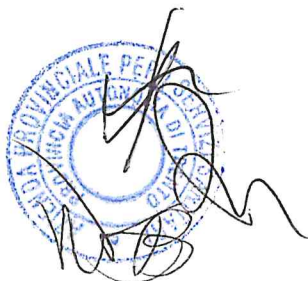
A) L'offerta tecnica deve contenere a pena di esclusione:

1. le schede tecniche ed eventuale scheda dati di sicurezza aggiornate dei prodotti forniti in lingua italiana o in lingua inglese, qualora la documentazione sia in una lingua diversa dalle precedenti allegare traduzione in lingua italiana o inglese;
2. dichiarazione di presenza o assenza di lattice per i dispositivi IVD offerti e per le rispettive parti o confezioni;
3. dichiarazione per ciascun prodotto/strumento che dovesse essere privo di RDM (n. di registrazione nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici) se lo stesso è in corso di registrazione o se trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute;
4. per i Dispositivi medici - a norma dell'art. 5 del D.M. 21.12.2009 - laddove gli stessi siano registrati al "Repertorio dei dispositivi medici" in luogo della produzione della documentazione compresa nell'offerta tecnica che risulta accessibile tramite l'accesso al Repertorio stesso l'offerente può produrre in offerta tecnica una specifica dichiarazione nella quale;
 - elenca la documentazione compresa nell'offerta tecnica presente ed accessibile in Repertorio dei dispositivi medici ;
 - attesta che ciascuno dei documenti indicati è aggiornato alla data della dichiarazione stessa;
5. i manuali d'uso degli strumenti in lingua italiana o in lingua inglese, qualora la documentazione sia in una lingua diversa dalle precedenti allegare traduzione in lingua italiana o in inglese;
6. eventuale ulteriore documentazione attestante la presenza dei requisiti tecnici necessari.

B) Si richiede non a pena di esclusione:

una relazione tecnico descrittiva concernente il possesso dei requisiti tecnici di partecipazione di cui al capitolato tecnico e ai criteri di valutazione. Ai fini della comprensione del documento si richiede che lo stesso venga redatto seguendo alla lettera l'elencazione cronologica dei requisiti minimi e dei criteri di valutazione così come descritti nei citati documenti e con indicazione puntuale (es. sezione, paragrafo, pagina) del documento dove possono essere rinvenute le informazioni utili per la valutazione da parte della Commissione tecnica.

OFFERTA ECONOMICA



L'operatore economico dovrà elencare nello schema di offerta economica la tipologia dei prodotti/strumenti, il relativo codice identificativo REF (come da scheda tecnica) a pena di esclusione ad eccezione dell'indicazione del CND e RDM, la cui indicazione si richiede a titolo collaborativo, non essendo causa di esclusione. Per quanto riguarda l'indicazione del numero di registrazione nel Repertorio Generale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) nelle rispettive colonne dello schema di offerta economica, qualora il numero di RDM non sia ancora disponibile o non necessario si deve procedere a segnare un asterisco nella relativa colonna con rimando alla nota allegata all'offerta tecnica. Si ricorda che, secondo quanto indicato nel Paragrafo 16 del presente Disciplinare, qualora vi siano dei prodotti in corso di registrazione oppure non soggetti all'obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute, deve essere allegata all'offerta tecnica specifica dichiarazione dello status (in corso di registrazione/non soggetto all'obbligo).

L'operatore economico è tenuto inoltre ad elencare in offerta economica il materiale di consumo necessario al funzionamento della strumentazione e all'esecuzione degli esami previsti, come specificato nel paragrafo "Completezza" del capitolato tecnico.

RUP E DEC

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Il Direttore dell'Esecuzione sarà individuato in fase di stipulazione del contratto, dalla Stazione Appaltante che provvederà a comunicare tempestivamente il nominativo all'appaltatore.

TERMINE PRESENTAZIONE

Termine indicativo ritenuto congruo per la presentazione dell'offerta: 45 gg.

TRATTAMENTO DATI

Nessuna nomina a responsabile trattamento dati prevista